


UN ANNO DI LEGISLAZIONE E DI PROPOSTE

La XVIII legislatura della Repubblica Italiana ha avuto inizio il 23 marzo 2018 con la prima seduta della Camera dei deputati e del Senato, le cui composizioni sono state determinate dai risultati delle elezioni politiche del 4 marzo 2018, indette dopo lo scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella avvenuto il 28 dicembre 2017; abbiamo predisposto questo documento riepilogativo dei provvedimenti legislativi approvati e di maggiore rilevanza per la nostra professione.

Di seguito alcuni disegni di legge ad oggi in discussione avanti il Parlamento per uno sguardo al futuro ed a quello che ci attende.



Camera dei Deputati »



Senato della Repubblica »

Indice:

Decreto Legge 22 giugno 2018, n. 73, pag.
Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91, pag.
Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, pag.
Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, pag.
Legge 9 novembre 2018, n. 128, pag.
Legge 30 dicembre 2018, n. 145, pag.
Legge 9 gennaio 2019, n. 3, pag.
Decreto legislativo n. 14 del 2019 del 12 gennaio 2019, n. 14, pag.
Legge 11 febbraio 2019, n. 12, pag.
Legge 8 marzo 2019, n. 20, pag.
Legge 12 aprile 2019, n. 31, pag.
Legge 12 aprile 2019, n. 33, pag.
Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa, pag.
I DISEGNI DI LEGGE
Atto Senato n. 310 - Istituzione del salario minimo orario, pag.
Atto Senato n. 311 - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura, pag.
Atto Senato N. 755 - Procedimento Monitorio Abbreviato, pag.
Atto Senato n. 45 - Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei

procedimenti di separazione personale dei coniugi, pag.
Atto Senato n. 1076 (ex Atto Camera 1455 e abb.)
- Disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere ed introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale in materia di pubblicazione e diffusione di immagini o video privati sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate, pag.
Atto Camera 506 - (Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile (in corso di esame in commissione), pag.
Atto Camera 14 – Legge Costituzionale: "Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura", pag.
Atto Camera n. 2 d'iniziativa popolare e C. 1586 Ceconi, in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e di liceità dell'eutanasia, pag.
Disegno di legge Costituzionale n. 1199 - Modifica all'articolo 111 della Costituzione recante l'introduzione di principi inerenti la funzione e il ruolo dell'avvocato, pag.

Il primo provvedimento preso dal Governo in materia di giustizia è stato il **Decreto-Legge 22 giugno 2018, n. 73: Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale** (pubblicato in GU n.143 del 22-6-2018) ed entrato in vigore il 22/06/2018. Il Decreto-Legge è stato poi convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 2018, n. 93 (in G.U. 30/07/2018, n. 175).

Successivamente è stato preso il **Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"** Pubblicazione: G.U. n. 171 del 25 luglio 2018 e convertito con la legge: **21 settembre 2018, n. 108, G.U. n. 220 del 21 settembre 2018**

Il provvedimento all'articolo 2, comma 1, proroga al 1° aprile 2019 (termine poi ulteriormente prorogato al 01.08.2019) l'efficacia della riforma della disciplina delle **intercettazioni di comunicazioni e conversazioni** introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017. ¹

¹ La riforma prevista dal decreto legislativo n. 216 del 2017, in estrema sintesi prevede: o a tutela della riservatezza delle comunicazioni dei difensori nei colloqui con l'assistito, ne vieta la trascrizione, anche sommaria; o prevede - con riguardo alla garanzia di riservatezza delle comunicazioni non penalmente rilevanti o contenenti dati sensibili - che quando l'ufficiale di polizia giudiziaria ascolta una comunicazione di questa natura non la trascriva, neanche sommariamente. L'ufficiale avrà, tuttavia, un obbligo di annotazione, anche sommaria, dei contenuti di quelle comunicazioni affinché il PM possa, eventualmente, compiere valutazioni diverse, chiedendo la trascrizione anche di quelle comunicazioni quando le ritenga utili alle indagini; o in relazione alla procedura di selezione delle intercettazioni, disciplina la fase del deposito dei verbali e delle registrazioni, con la possibilità offerta alle parti di prenderne cognizione, e la fase dell'acquisizione del materiale intercettato al fascicolo delle indagini. Tale fase segue una duplice procedura, a seconda che le intercettazioni debbano o meno essere utilizzate per motivare una misura cautelare: nel primo caso, l'acquisizione è disposta dal PM a seguito del provvedimento del giudice che adotta la misura cautelare; nel secondo caso è disposta dal giudice che ha autorizzato le operazioni all'esito di un contraddittorio tra accusa e difesa che può essere anche solo cartolare; o prevede, a tutela dei difensori, che questi possano ottenere la trasposizione su supporto informatico delle registrazioni acquisite al fascicolo, e copia dei verbali delle operazioni. La trascrizione delle intercettazioni, attualmente prevista al termine dell'udienza di stralcio, dovrà invece essere effettuata all'apertura del dibattimento; solo in quella fase le parti potranno estrarre copia delle intercettazioni; o stabilisce che tutti gli atti delle intercettazioni non acquisiti al fascicolo siano restituiti al PM per la conservazione nell'archivio riservato tenuto presso l'ufficio del PM e siano coperti da segreto; ogni accesso all'archivio dovrà essere registrato. Il GIP potrà accedere e ascoltare le registrazioni; i difensori delle parti potranno ascoltare le registrazioni ma non potranno ottenere copia delle registrazioni e degli atti; o per quanto riguarda l'uso delle intercettazioni nel procedimento cautelare, prevede che, tanto nella richiesta di misura cautelare fatta dal PM, quanto nell'ordinanza del giudice che concede la misura, possano essere riprodotti solo i brani essenziali delle comunicazioni intercettate, che risultino necessari a sostenere la richiesta del PM o a motivare la decisione del giudice. Anche in questa fase, i difensori potranno esaminare gli atti e le registrazioni, ma non estrarre copia. o dispone, poi, che sia il PM ad acquisire al fascicolo delle indagini le intercettazioni utilizzate per l'adozione di una misura cautelare; ciò farà seguito, peraltro, a un vaglio di rilevanza del materiale presentato dal PM a corredo della richiesta, effettuato dal giudice della cautela, che dovrà restituire al PM gli atti contenenti le comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute dal giudice non rilevanti o inutilizzabili per la conservazione nell'archivio riservato; o disciplina le intercettazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili (c.d. trojan). Tali intercettazioni saranno consentite nei luoghi di privata dimora solo quando vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo un'attività criminosa; il presupposto non è richiesto però se si procede per uno dei gravi delitti previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e comma 3-quater del codice di procedura penale. Il PM e il giudice dovranno motivare l'esigenza di impiego di questa modalità e indicare in quali luoghi e tempi sarà possibile attivare il microfono. Dovrà essere costantemente garantita la sicurezza e l'affidabilità della rete di trasmissione attraverso la quale i dati intercettati vengono trasferiti agli impianti della procura della Repubblica; spetterà a un decreto del Ministro della giustizia definire i dettagli tecnici

L'articolo 2, comma 2, sospende fino al 15 febbraio 2019 l'efficacia delle disposizioni della legge n. 103 del 2017 (c.d. legge Orlando) con la quale sono state apportate modifiche alla disciplina della **partecipazione al procedimento penale mediante videoconferenza**.²

All'articolo 2, con i commi 3 e 3-bis si proroga al 31 dicembre 2021 il termine per il temporaneo ripristino delle **sezioni distaccate di tribunale** operanti a Ischia, Lipari e Portoferraio.

Il comma 3-quater dell'art. 2 ha novellato l'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di riforma della professione forense, differendo di ulteriori due anni **l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato**. Le nuove modalità di svolgimento delle prove entreranno, quindi, in vigore a partire dalla sessione d'esame 2020 anziché dalla sessione 2018. L'ultimo intervento in materia era stato quello del DL 244 del 2016 che aveva modificato l'art. 49 della citata legge professionale forense, prorogando di un anno (da 4 a 5 anni) il termine, decorrente dalla data di vigenza della stessa legge (2 febbraio 2013), che consente lo svolgimento dell'esame di abilitazione all'esercizio alla professione di avvocato sulla base della disciplina previgente; ciò, sia in relazione alle prove scritte e orali sia alle modalità esecutive.

Terzo provvedimento di rilievo è il **Decreto - Legge 12 luglio 2018, n. 87 "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese" poi convertito in Legge 9 agosto 2018, n. 96 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese"**

Il comma 1 dell'articolo 1 reca alcune modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, con riferimento ai limiti di durata, ai limiti ed ai presupposti per i rinnovi e le proroghe, alla forma del contratto, al termine di decadenza per l'impugnazione del contratto medesimo. Il comma 2 specifica che le novelle di cui al precedente comma 1 si applicano ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi ed alle proroghe (dei contratti a termine) successivi al 31 ottobre 2018. Il comma 3 esclude dall'ambito delle novelle di cui al comma 1 i contratti di lavoro a termine stipulati dalle pubbliche amministrazioni. La novella di cui al comma 1, lettera c), eleva da 120 a 180 giorni il termine - posto a pena di decadenza e decorrente dalla cessazione temporale del contratto - per l'impugnazione del carattere a tempo determinato del contratto di lavoro. Si ricorda che l'impugnazione può essere eseguita con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale (in funzione di giudice del lavoro) o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato, a pena di decadenza, entro 60 giorni (decorrenti dal rifiuto o dal mancato accordo). L'articolo 1-bis prevede una riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (a tutele crescenti),

dei programmi informatici da utilizzare, che dovranno comunque assicurare la possibilità di disattivare il dispositivo alla fine delle operazioni rendendolo inservibile.

² Più nel dettaglio la disposizione sospende l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 77-80 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017, le quali apportano modifiche alla disciplina relativa alla partecipazione al procedimento penale - da parte dell'imputato o del detenuto - con il sistema del collegamento audiovisivo a distanza (c.d. "videoconferenza"). La disposizione fa salva l'immediata efficacia di quanto previsto dal comma 81 dell'articolo 1 della suddetta legge, concernente le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli art. 270-bis, primo comma e 416-bis, secondo comma, c.p., nonché di cui all'art. 74, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990. I commi 77, 78 e 79 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017 riguardano la partecipazione a distanza al procedimento penale da parte dell'imputato o del detenuto sia nel giudizio ordinario che nel rito abbreviato nonché la partecipazione a distanza all'udienza camerale.

effettuate nel biennio 2019-2020, di soggetti aventi meno di 35 anni di età e che non abbiano avuto (neanche con altri datori) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La riduzione è applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi; la misura massima della riduzione è pari a 3.000 euro su base annua. L'articolo 3 modifica i limiti minimi e massimi della misura dell'indennità in caso di licenziamento illegittimo ed incrementa, in alcune ipotesi, il contributo previdenziale addizionale concernente i rapporti di lavoro subordinato a termine. L'articolo 12 prevede l'abolizione del meccanismo della scissione dei pagamenti, split payment, per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte (in sostanza, i compensi dei professionisti).

Quarto provvedimento è il **Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 poi convertito con Legge 1 dicembre 2018, n. 132, G.U. n. 281 del 3 dicembre 2018 "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata"**

L'articolo 1 oltre a **sopprimere l'istituto del permesso di soggiorno** per motivi umanitari, introduce disposizioni concernenti le controversie relative al rilascio dei permessi "speciali", con specifico riguardo al giudice competente e al procedimento di trattazione delle impugnazioni. Si dispone, in particolare, che il giudice competente - ossia le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite dal DL n. 13/2017) presso ciascun Tribunale ordinario del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello - decidano con rito sommario di cognizione [comma 3, lett. a)]. Viene introdotto nel D.lgs. n. 150/20115 il nuovo articolo 19-ter, disciplinante le controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario. La nuova disposizione prevede l'applicazione del rito sommario di cognizione innanzi alle sezioni specializzate per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo o revoca dei permessi di soggiorno di protezione. La competenza è della sezione specializzata del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento. Sono dettate poi altre norme processuali (comma 5).

Si segnalano:

- Art. 15 Disposizioni in materia di giustizia

1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nel capo V del titolo IV della parte III, dopo l'articolo 130, è inserito il seguente: «Art. 130-bis (L) (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte nei processi civili). - 1. Nel processo civile, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso.

2. Non possono essere altresì liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.».

- Articolo 24 che interviene in materia di impugnazione delle misure di carattere patrimoniale di cui al codice antimafia, nonché in tema di documentazione antimafia. La disposizione inserisce un ulteriore comma nell'articolo 10 del codice antimafia in materia di impugnazioni. Il nuovo comma 2-quater prevede che in caso di conferma del decreto impugnato, la Corte d'appello pone a carico della parte privata che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese processuali.

Legge 9 novembre 2018, n. 128: "Modifica all'articolo 20, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la disciplina processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei conti" Pubblicazione: G.U. n. 262 del 10 novembre 2018

La legge interviene sul termine per l'esercizio della **delega legislativa per la revisione del processo contabile**. Per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi la proposta di legge prevede il nuovo termine di tre anni (anziché di due anni) dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega. Il nuovo termine per l'adozione di decreti integrativi e correttivi è dunque fissato – in base alla modifica disposta dalla proposta di legge C. 1236 – al 7 ottobre 2019 (anziché al 7 ottobre 2018). I principi e criteri direttivi sono i medesimi di quelli fissati dalla disposizione di delega.³

³ Si ricordano i **principi e criteri direttivi previsti per l'esercizio della delega** (e per l'adozione dei decreti legislativi correttivi ed integrativi) dall'art. 20 della legge 124/2015: adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori; l'adeguamento va coordinato ai principi generali stabiliti dalla disciplina del codice processuale civile, assicurando in particolare la concentrazione delle tutele spettanti al giudice contabile; disciplinare i giudizi tenendo conto degli interessi pubblici e dei diritti soggettivi da tutelare, in base al principio di concentrazione ed effettività della tutela e nel rispetto del principio costituzionale di ragionevole durata del processo; ispirare le disposizioni processuali sulle azioni del PM e sulle funzioni e attività del giudice e delle parti a principi di semplificazione e razionalizzazione e riparto delle competenze; prevedere, per una sola volta e per un massimo di 2 anni, l'interruzione - con atto di costituzione in mora - del termine di prescrizione (di 5 anni) delle azioni esperibili dal procuratore regionale; il termine di prescrizione è sospeso per la durata del processo; detto criterio introduce quindi, per il procuratore regionale, una specifica limitazione rispetto alla disciplina generale sull'interruzione della prescrizione di cui agli artt. 2943 e seguenti del codice civile. elevare il limite attuale (di 5.000 euro) per il rito monitorio previsto dall'art. 55 del TU del 1934 per gli atti dannosi di lieve entità patrimoniale; il limite va periodicamente aggiornato sulla base delle rilevazioni Istat; prevedere, nei giudizi di responsabilità amministrativa, l'introduzione di un rito abbreviato che permetta all'Erario, definendo il giudizio di primo grado, di incamerare rapidamente una somma di denaro, a titolo di risarcimento non superiore al 50% del danno economico imputato; l'accesso al rito abbreviato è condizionato dal parere favorevole del PM ed è precluso in caso di dolo nell'arricchimento del responsabile del danno. La sentenza è immediatamente esecutiva e inappellabile. In secondo grado, la formulazione della richiesta di abbreviato consente una sentenza che preveda un risarcimento almeno pari al 70% di quanto domandato con l'atto di citazione; prevedere un riordino della fase istruttoria sulla base dei seguenti principi: specificità e concretezza della notizia di danno erariale; pieno accesso agli atti dopo l'emissione dell'invito a dedurre; obbligatorietà dell'audizione personale del presunto responsabile; specificazione delle modalità di esercizio dei poteri del PM; formalizzazione dell'archiviazione; preclusione di chiamata in causa su ordine del giudice, in assenza di nuovi elementi, di un soggetto destinatario di archiviazione; unificazione delle norme sull'obbligo di denuncia del danno erariale e di tutela del dipendente pubblico denunciante. L'obbligo di denuncia è attualmente previsto da diverse discipline di settore nell'ambito della pubblica amministrazione (es: in generale, per i dipendenti statali, art. 20 del D.P.R. n. 3 del 1957). Sulla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, l'art. 54-bis del TU pubblico impiego (D.Lgs 165/2001) introdotto dalla legge 190 del 2012 concentra le tutele sul divieto di sanzioni, licenziamento o misure discriminatorie nei suoi confronti; in sede disciplinare, sul divieto di rivelarne l'identità, senza il suo consenso (a meno che la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato); la denuncia è inoltre sottratta al diritto di accesso agli atti previsto dalla L. 241/1990. Sono disciplinate le procedure sulle consulenze tecniche, prevedendo l'istituzione di albi regionali; riordinare le disposizioni processuali vigenti integrandole e coordinandole con le disposizioni e i principi del codice di rito civile in relazione a specifici aspetti, che vengono dettagliatamente indicati; ridefinizione della disciplina delle impugnazioni, anche mediante rinvio a quella del primo grado, nonché riordino e ridefinizione delle norme relative alle decisioni impugnabili, all'effetto devolutivo dell'appello, alla sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, al regime delle eccezioni e delle prove, ai termini per la revocazione in conformità a quanto previsto dal c.p.c., in ossequio ai principi del giusto processo e della sua durata ragionevole; riordino e ridefinizione, in ossequio ai principi nomofilattici e di certezza del diritto, delle norme sul deferimento alle sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale di questioni di massima importanza, conflitti di competenza territoriale e regolamento di competenza su ordinanze che dispongano la sospensione necessaria del processo; riordino e ridefinizione delle disposizioni sull'esecuzione di sentenze di condanna definitive al risarcimento del danno (il PM contabile ha la titolarità di agire e resistere davanti al giudice civile dell'esecuzione immobiliare); disciplinare chiaramente le connessioni tra risultanze ed esiti accertativi raggiunti dalla Corte in sede di

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" Pubblicazione: G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018 (suppl.ord.) Testo ripubblicato: nella G.U. n. 15 del 18 gennaio 2019 (suppl.ord.)

Gli interventi proposti nel settore della giustizia mirano nel complesso al miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione giudiziaria e riguardano essenzialmente il personale, perseguendo l'obiettivo della copertura e dell'ampliamento delle piante organiche nonché della riqualificazione del personale in servizio. Un ulteriore intervento (commi 592-596), introdotto nel corso dell'esame in sede referente, ha modificato la disciplina dell'indennizzo in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti. In particolare, si incrementa il Fondo destinato attualmente anche all'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti, di 10 milioni annui a partire dal 2019. Inoltre, sono apportate una serie di modifiche alla legge n. 122 del 2016, in merito alla disciplina del diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti con particolare riguardo alla platea degli aventi diritto in caso di morte della vittima in conseguenza di reato; alle condizioni per l'accesso; alla riapertura e alla proroga, alla data del 30 settembre 2019, dei termini per la presentazione della domanda per la concessione dell'indennizzo. Nel corso dell'esame in Senato, la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici è stata incrementata di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2019 (comma 492).

Il disegno di legge di bilancio modifica la disciplina della legge n. 890 del 1982 sulla notificazione postale degli atti giudiziari – introdotta dalla legge di bilancio dello scorso anno – dettando alcune disposizioni di semplificazione ed allungando alcuni termini (commi 813-814). Infine, sono state inserite una serie di previsioni volte a disporre proroghe di interesse del settore giustizia. In particolare, si proroga:

- al 01/08/2019 l'entrata in vigore della norma della disciplina delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (comma 1139, lettera a);
- al 31-12-2019 la possibilità degli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi del personale comunale per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali (comma 1139, lett. c);
- al 14 settembre 2021 il termine di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, previste dalla riforma della geografia giudiziaria del 2012 (comma 1139 lettera d);
- di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l'iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti prima dell'entrata in vigore della riforma (comma 1139 lettera e).

Legge 9 gennaio 2019, n. 3 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici": Pubblicazione: G.U. n. 13 del 16 gennaio 2019

Il disegno di legge originario A.C. 1189 recante **misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici**, è stato presentato dal

controllo ed elementi probatori producibili in giudizio, anche assicurando, nell'ambito di un eventuale giudizio di responsabilità amministrativa, la necessaria considerazione dei pareri resi dalla stessa Corte in sede consultiva

Governo alla Camera il 24 settembre 2018 ed è stato assegnato in sede referente alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia, che ne hanno avviato l'esame il 4 ottobre. ⁴

⁴ Il provvedimento si compone di un solo articolo ripartito in 30 commi.

Con riguardo al contenuto possono essere distinte due parti. La prima parte del disegno di legge (articolo 1, commi 1-10) detta misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, introdotte con modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al codice civile, all'ordinamento penitenziario e ad alcune leggi speciali. In particolare, il comma 1 - oltre a modificare la disciplina della prescrizione del reato (v. infra) - introduce modifiche al codice penale, attraverso le quali: prevede la possibilità di perseguire, senza una richiesta del Ministro della Giustizia e in assenza di una denuncia di parte, i cittadini italiani o stranieri che commettono alcuni reati contro la P.A. all'estero (lett. a) e b)); amplia l'ambito applicativo e inasprisce le pene accessorie conseguenti alla condanna per reati contro la P.A. Si fa riferimento, ad esempio, all'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e all'interdizione dai pubblici uffici, che vengono rese perpetue in caso di condanna superiore a 2 anni di reclusione (lett. c) e m)). L'interdizione dai pubblici uffici permane anche in caso di riabilitazione del condannato, per ulteriori 7 anni (lett. i); modifica la disciplina della sospensione condizionale della pena, subordinando la concessione, in caso di delitti contro la P.A., al pagamento della riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa e consentendo al giudice di non estenderne gli effetti alle pene accessorie (lett. g) e h)); introduce un'aggravante del delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, quando il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio (lett. l); aumenta le pene per i delitti di corruzione per l'esercizio della funzione (lett. n) e di appropriazione indebita (lett. u); amplia l'ambito applicativo dell'art. 322-bis c.p., relativo ai reati di corruzione commessi da membri della Corte penale internazionale o degli organi dell'Unione europea o da funzionari UE e di Stati esteri (lett. o); introduce la possibilità di affidare alla polizia giudiziaria beni i sequestrati nell'ambito di procedimenti penali per delitti contro la P.A., affinché siano utilizzati per esigenze operative (lett. p); modifica la disciplina della riparazione pecuniaria conseguente a condanne per reati contro la P.A., in particolare estendendo l'obbligo di pagamento anche al privato corruttore (lett. q); estende la procedibilità d'ufficio di alcuni reati contro il patrimonio alle ipotesi di danno di rilevante gravità di incapacità per età o infermità della persona offesa (lett. v); abroga il delitto di millantato credito, ricomprendendo anche questa condotta nel delitto di traffico di influenze illecite (lett. s) e t); prevede una causa di non punibilità per colui che collabora con la giustizia, a patto che vi sia una confessione spontanea che intervenga prima che l'interessato abbia notizia di una indagine a suo carico e comunque entro 4 mesi dalla commissione del reato (lett. r). Il comma 3 consente l'intercettazione di comunicazioni tra presenti nelle abitazioni o in altri luoghi di privata dimora, mediante inserimento di un captatore informatico su dispositivo elettronico (c.d. trojan), eliminando la norma che attualmente esclude questa possibilità quando non vi sia motivo di ritenere che in tali luoghi si stia svolgendo un'attività criminosa. Il comma 4 introduce modifiche al codice di procedura penale attraverso le quali: amplia l'uso delle intercettazioni nei procedimenti per reati contro la P.A. (lett. a) e b); introduce la misura interdittiva del divieto di concludere contratti con la P.A., che può aggiungersi al divieto di contrattare con la P.A. e può essere disposta dal giudice anche in deroga ai limiti di pena previsti per le misure interdittive (lett. c); consente una più estesa applicazione delle pene accessorie per alcuni reati contro la pubblica amministrazione, eliminando gli automatismi procedurali che ne limitano attualmente l'ambito, ad esempio intervenendo sulla disciplina del patteggiamento (lett. d) ed e); consente, anche in relazione ai delitti di corruzione, al giudice dell'impugnazione di accertare la responsabilità dell'imputato nonostante la prescrizione del reato al fine di provvedere comunque alla confisca allargata del denaro o dei beni frutto dell'illecito (lett. f); assegna al tribunale di sorveglianza la competenza a dichiarare l'estinzione della pena accessoria perpetua, decorsi 7 anni dall'intervenuta riabilitazione e in presenza di prove effettive e costanti di buona condotta del condannato (lett. g). Il comma 5 modifica le fattispecie di corruzione tra privati previste dal codice civile per prevedere la procedibilità d'ufficio. Per quanto riguarda la fase successiva alla condanna penale, i commi 6 e 7 modificano l'ordinamento penitenziario per inserire alcuni delitti contro la pubblica amministrazione nel catalogo dei reati che precludono, in caso di condanna, l'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, a meno di collaborazione con la giustizia. Sempre sotto il profilo delle indagini penali, il comma 8 estende la disciplina delle operazioni di polizia sotto copertura al contrasto di alcuni reati contro la pubblica amministrazione. Il comma 9 aumenta la durata delle sanzioni interdittive che possono essere comminate alle società e agli enti riconosciuti amministrativamente responsabili di una serie di reati contro la P.A. Il comma 10 chiede al Governo di non rinnovare le riserve che l'Italia ha apposto in sede di firma della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999. Il comma 1, lettere d), e) ed f)

Nel corso dell'esame in sede referente avanti le Commissioni si è deciso di ampliare il perimetro originario del disegno di legge al tema della **prescrizione del reato**.

Si prevede così una parziale riforma dell'istituto della prescrizione del reato, attraverso la modifica degli articoli 158, 159 e 160 del codice penale. In sintesi, il provvedimento:

- individua nel giorno di cessazione della continuazione il termine di decorrenza della prescrizione in caso di reato continuato (si tratta di un ritorno alla disciplina anteriore alla legge ex Cirielli del 2005);
- sospende il corso della prescrizione dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado (sia di condanna che di assoluzione) o dal decreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del citato decreto.

L'entrata in vigore della riforma della prescrizione è fissata (comma 2 dell'art. 1) al 1° gennaio 2020.

Decreto legislativo n. 14 del 2019 del 12 gennaio 2019, n. 14 - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (contenuto nel D.Lgs. n. 14/2019) sostituirà definitivamente il R.D. n. 267/1942, ossia l'attuale legge fallimentare (che viene "riscritta" in toto), disciplinando le procedure per la soluzione della crisi o dell'insolvenza sia dell'imprenditore (commerciale e non), che del debitore civile sovraindebitato, escluse alcune eccezioni (enti pubblici, amministrazione straordinaria per le grandi imprese, alcune forme speciali di liquidazione coatta amministrativa).

Tra le maggiori novità, il Codice, con la finalità di prevenire la situazione di crisi, introduce gli **strumenti di allerta**, anticipando l'emersione della crisi si dovrebbero permettere adeguate azioni per fronteggiarla; in questo modo lo stato di crisi diventa in questo modo prevedibile.

Il Codice è ispirato alla logica di fondo di favorire il risanamento dell'azienda per salvarne i valori e inquadra l'insolvenza come evento possibile nel quadro del rischio implicito nell'attività d'impresa (in quest'ottica il fallimento è stato **rinominato** liquidazione giudiziale).

Quasi tutte le disposizioni **entreranno in vigore** dopo diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (14 agosto 2020), alcune come le **nuove competenze territoriali** in materia sono già entrate in vigore.

Legge 11 febbraio 2019, n. 12 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione"

L'articolo 11-quinquies reca un'interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113 e proroga il termine di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 347, riguardante il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018.

La norma riproduce il contenuto del decreto-legge n. 2 del 2019 che aveva prorogato la scadenza del termine per l'elezione dei Consigli dell'Ordine; per effetto di quest'intervento, il decreto (fatti salvi gli effetti del decreto legge) non sarà più oggetto di conversione.

Legge 8 marzo 2019, n. 20 "Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155" Pubblicazione: G.U. n. 67 del 20 marzo 2019

L'articolo 1 specifica che la procedura di adozione dei decreti correttivi ed integrativi nonché i principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi, sono quelli già fissati dalla legge n.155 del 2017 per l'esercizio della delega principale. Per l'emanazione dei decreti correttivi ed integrativi l'articolo 1 concede al Governo due anni, da calcolare a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega principale. Si segnala, al riguardo, che l'art. 389 del decreto legislativo n. 14 del 2019 prevede che la riforma entri in vigore decorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso in gazzetta ufficiale (con l'eccezione di specifiche norme la cui entrata in vigore è invece fissata al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione). Essendo stato pubblicato il d.lgs. n. 14 del 2019 nella Gazzetta ufficiale del 14 febbraio 2019, la riforma entrerà in vigore il 14 agosto 2020; i decreti legislativi integrativi e correttivi dovranno essere emanati entro il 14 agosto 2022.

Legge 12 aprile 2019, n. 31: "Disposizioni in materia di azione di classe"

Il disegno di legge n. 844, già approvato dalla Camera dei deputati ed esaminato dalle Commissioni riunite 2^a e 10^a, mira a trasfondere la disciplina dell'azione di classe, attualmente contenuta nel decreto legislativo n. 206 del 2005 (c.d. Codice del consumo) all'interno del codice di procedura civile, rendendola uno strumento di più ampia applicazione e portata.

La legge n. 844 è composta da **7 articoli**, attraverso i quali riforma l'istituto dell'azione di classe, attualmente previsto dal Codice del consumo, riconducendone la disciplina al codice di procedura civile.

L'articolo 1 introduce nel **codice di rito** un **nuovo titolo VIII-bis "Dei procedimenti collettivi"**, composto da 15 nuovi articoli (dall' articolo 840-*bis* all' articolo 840-*sexiesdecies*). Il nuovo titolo è inserito alla fine del libro IV dedicato ai procedimenti speciali.

Nel dettaglio, l'articolo 840-*bis* c.p.c. amplia l'**ambito d'applicazione** soggettivo e oggettivo dell'azione di classe.

Eliminando anzitutto - data la nuova collocazione della disciplina, sottratta al Codice del consumo - ogni riferimento a consumatori e utenti, l'azione sarà sempre **esperibile da tutti** coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di "diritti individuali omogenei" (ma non ad "interessi collettivi"); l'azione sarà quindi nella titolarità di ciascun componente della "classe", nonché delle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che hanno come scopo la tutela dei suddetti diritti, e che sono iscritte in un elenco tenuto dal Ministero della giustizia (per i profili attuativi si veda l'articolo 2 del disegno di legge).

Viene, poi, **ampliato l'ambito di applicazione oggettivo** dell'azione, che è esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

Il testo individua come **destinatari dell'azione di classe** imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle attività.

Se viene presentata un'azione di classe:

- il diritto all'azione individuale presenta i limiti indicati dal successivo articolo 840-*undecies*, nono comma, c.p.c.;

- non è ammesso l'intervento di terzo;
- sono sempre possibili, anche durante lo svolgimento della procedura, transazioni tra le parti e gli aderenti all'azione. L'articolo 840-*bis*, in proposito, stabilisce che la rinuncia al diritto fatto valere in giudizio o la transazione conclusa tra le parti non pregiudica i diritti di quanti abbiano aderito all'azione nella fase iniziale; questi ultimi, anche se le parti venissero meno, hanno infatti la possibilità di riassumere la causa entro un termine (non inferiore a sessanta giorni e non superiore a novanta giorni) assegnato dal tribunale. Se il termine decorre inutilmente, il tribunale dichiara l'estinzione del procedimento e i soggetti aderenti potranno eventualmente agire individualmente ovvero avviare una nuova azione di classe.

L'articolo 840-*ter* c.p.c. disciplina la **forma** della domanda e il giudizio di **ammissibilità**. In primo luogo, il giudice competente a conoscere l'azione di classe è individuato nella sezione specializzata in materia di impresa del tribunale (cd. **tribunale delle imprese**), del luogo ove ha sede la parte resistente.

La domanda si propone con **ricorso** e al procedimento si applica il **rito sommario di cognizione**. Peraltro non può essere disposto in nessun caso il mutamento del rito. Per garantire idonea **pubblicità** alla procedura, il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere pubblicato su un apposito portale del Ministero della giustizia.

La riforma fissa in **30 giorni** il termine entro il quale il tribunale deve decidere sull'ammissibilità dell'azione e la decisione assume la forma dell'ordinanza; anch'essa va pubblicata entro 15 giorni sul citato portale. Il Tribunale può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti ad un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al Giudice amministrativo.

La disposizione precisa che restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3 recante "Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea".

Il decreto legislativo in questione, all'articolo 18, con riguardo al *private enforcement* del diritto *antitrust*, prevede la competenza inderogabile a trattare questo genere di questioni di sole 3 sezioni specializzate: Milano (Nord Italia), Roma (Centro Italia) e Napoli (Sud Italia). Tale competenza vale anche per le azioni di classe basate su violazioni antitrust espressamente richiamate dal decreto legislativo.

L'azione di classe è **inammissibile** quando:

- è manifestamente infondata. In questo caso, il ricorrente può riproporre l'azione di classe in presenza di circostanze diverse o nuove ragioni di fatto o di diritto;
- è carente del requisito dell'omogeneità dei diritti oggetto di tutela.
- il ricorrente versa in conflitto di interessi nei confronti del resistente;
- è proposta da un ricorrente che non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio.

I casi di inammissibilità previsti dal disegno di legge ripropongono quelli già contemplati dalla legislazione vigente.

L'ordinanza che decide sull'ammissibilità è **reclamabile** entro 30 giorni in Corte d'appello, che decide, in camera di consiglio, con ordinanza entro 30 giorni. In caso di accertamento sull'ammissibilità della domanda, la corte d'appello trasmette gli atti al tribunale adito per la prosecuzione della causa. Il reclamo alla corte d'appello avverso le ordinanze che ammettono l'azione non produce effetti sospensivi del procedimento davanti al tribunale.

L'articolo 840-*quater* c.p.c. disciplina l'eventuale **pluralità di azioni di classe** aventi il medesimo oggetto. La disposizione prevede che decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del ricorso sul portale, non possono essere presentate ulteriori azioni di classe basate sui medesimi fatti e rivolte nei confronti del medesimo resistente, pena la cancellazione dal ruolo e la non riassunzione. Nel caso di azioni di classe proposte tra la data di deposito del ricorso e il termine dei 60 giorni sono riunite all'azione principale.

Il divieto non opera se l'azione di classe originaria è dichiarata inammissibile o è definita con provvedimento che non decide nel merito. La riforma fa salva la proponibilità di azioni di classe a tutela di diritti che non potevano essere fatti valere alla scadenza del suddetto termine di 60 giorni.

*In proposito è opportuno rilevare come l'articolo 840-*quater* c.p.c. non sembri disciplinare in modo compiuto il tema della proponibilità di due azioni di classe da parte di due classi di soggetti diversi tra loro, si pensi al caso di azioni proposte da consumatori tabagisti e da congiunti per il danno da fumo passivo.*

Gli articoli 840-*quinquies* e 840-*sexies* c.p.c. disciplinano il **procedimento** e la **sentenza** che accoglie l'azione di classe. In tale ambito, assumono fondamentale rilievo le nuove modalità di **adesione all'azione**, che attualmente il codice del consumo prevede come possibile solo dopo l'ordinanza che ammette l'azione, ma non a seguito della sentenza di merito.

La riforma prevede che l'adesione possa avvenire in due distinti momenti:

- nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione (articolo 840-*quinquies*). In questo caso, è lo stesso tribunale, nell'ordinanza di ammissibilità, a fissare un termine per l'adesione (non inferiore a 60 e non superiore a 150 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza) ed a definire i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe. Coloro che aderiscono in questa fase, pur non assumendo la qualità di parte, possono ricevere tutte le informazioni dalla cancelleria e possono, al venir meno delle parti, riassumere il procedimento; l'effettivo diritto ad aderire all'azione di classe è verificato solo dopo la sentenza di merito;
- nella fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio (articolo 840-*sexies*). Il tribunale, con la sentenza che accoglie l'azione, assegna un termine (non inferiore a 60 e non superiore a 150 giorni) per l'adesione.

Quanto all'**istruzione della causa**, l'art. 840-*quinquies* definisce le **modalità di ammissione ed esibizione delle prove**, prevedendo che il giudice civile possa applicare **sanzioni amministrative pecuniarie** (da 10.000 a 100.000 euro) sia alla parte che rifiuta senza giustificato motivo di esibire le prove, sia alla parte o al terzo che distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio; la sanzione è devoluta alla Cassa delle ammende.

Si tratta di una possibilità già prevista nel nostro ordinamento dall'art. 6 del d.lgs. n. 3 del 2017, la cui formulazione è sostanzialmente riproposta, nonché dall'art. 709-*ter* del codice di procedura civile.

La **sentenza** emessa dal tribunale delle imprese, che accoglie l'azione di classe (art. 840-*sexies*), ha natura di accertamento della responsabilità del resistente, definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe, individuando la documentazione che dovrà essere prodotta dagli aderenti. Con la sentenza, inoltre, il tribunale provvede in ordine alle domande risarcitorie e restitutorie solo se l'azione è proposta da un soggetto diverso da un'organizzazione o da un'associazione. Con la sentenza - che determina l'importo che ogni aderente deve versare a titolo di fondo spese - vengono inoltre nominati: un giudice delegato, per gestire la procedura di adesione (e decidere sulle liquidazioni), un rappresentante comune degli aderenti (che deve avere i requisiti per la nomina a curatore fallimentare).

Le **modalità di adesione** sono indicate dal successivo art. 840-*septies* c.p.c. che delinea una **procedura informatizzata** nell'ambito del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia.

La domanda di adesione va inviata mediante posta elettronica certificata (PEC) o servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERC) e non richiede l'assistenza del difensore; tra i suoi contenuti obbligatori, oltre ai dati identificativi dell'aderente, l'oggetto della domanda, le sue ragioni, e gli eventuali documenti probatori, è previsto il conferimento del potere di rappresentanza al rappresentante comune degli aderenti.

La fase successiva dell'azione di classe - nella quale il giudice delegato accoglie le domande di adesione e condanna con decreto il resistente al pagamento delle somme dovute - è disciplinata dall'art. 840-*octies* c.p.c.

Si tratta di una fase introdotta dalla riforma: il Codice del consumo, infatti, prevede attualmente che sia direttamente il tribunale, con la sentenza di condanna, a liquidare in via equitativa le somme dovute agli aderenti all'azione oppure a stabilire un criterio omogeneo di calcolo per la loro liquidazione; solo in quest'ultimo caso, se non vi è accordo sul *quantum* del risarcimento il giudice, su istanza di almeno una parte, liquida le somme dovute ai singoli aderenti.

L'art. 840-*octies* delinea il seguente procedimento:

- entro 120 giorni dallo spirare del termine per aderire all'azione, e dunque dopo la presentazione delle domande di adesione, il resistente ha la possibilità di prendere posizione su ciascuna domanda depositando memoria difensiva. I fatti dedotti dall'aderente e non specificatamente contestati dal resistente nei termini si danno per ammessi;
- entro i successivi 90 giorni, il rappresentante comune degli aderenti predispone e deposita un **progetto dei diritti individuali omogenei** prendendo posizione su ciascuna domanda individuale; il progetto è comunicato agli aderenti e al resistente. Per la valutazione dei fatti dedotti da ciascuno degli aderenti, il rappresentante comune può chiedere eventualmente al tribunale la nomina di esperti;
- entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto gli aderenti possono depositare ulteriore documentazione e osservazioni;
- il giudice delegato decide, infine, con decreto motivato, sull'accoglimento, anche parziale, delle domande di adesione e condanna il resistente al pagamento delle somme dovute ad ogni aderente. Il decreto del giudice costituisce titolo esecutivo ed è comunicato agli aderenti, al resistente, al rappresentante comune e all'avvocato difensore dell'attore. A favore del difensore di cui l'aderente si sia avvalso è dovuto un compenso che sarà determinato con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi nel rispetto delle procedure previste dalla legge n. 247 del 2012, di riforma della professione forense.

Se il resistente **provvede spontaneamente al pagamento** versa le somme dovute in un conto corrente bancario o postale intestato alla procedura; spetterà al giudice ordinare il pagamento delle somme sulla base del piano di riparto predisposto dal rappresentante comune (art. 840-*duodecies* c.p.c.).

Se, al contrario, il resistente non adempie, anche la **procedura di esecuzione forzata** può essere esercitata in forma collettiva attraverso il rappresentante comune (ai sensi dell'art. 840-*terdecies* c.p.c.).

La **chiusura della procedura di adesione** all'azione avviene - con decreto motivato del giudice delegato, reclamabile - quando le ripartizioni agli aderenti effettuate dal rappresentante comune, raggiungono

l'intero ammontare dei crediti dei medesimi aderenti; quando nel corso della procedura risulta che non è possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese degli aderenti, anche tenuto conto dei costi che è necessario sostenere (art. 840-*quinquiesdecies* c.p.c.).

L'articolo 840-*novies* c.p.c. disciplina il **compenso derivante dalla cd. quota lite**, cioè una somma che, a seguito del decreto del giudice delegato, il resistente deve corrispondere al rappresentante comune degli aderenti e al difensore del ricorrente. Si tratta di un compenso ulteriore, quindi, rispetto alla somma che il resistente dovrà pagare a ciascun aderente come risarcimento.

Tale somma costituisce una **percentuale dell'importo complessivo** che il resistente dovrà pagare, calcolata in base al numero dei componenti la classe in misura inversamente proporzionale (la percentuale scende all'aumentare del numero dei componenti), sulla base di sette scaglioni. Tali percentuali possono essere modificate con decreto del Ministro della giustizia.

Anche l'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre - in misura non superiore al 50% - l'ammontare del compenso liquidato sulla base dei seguenti criteri: della complessità dell'incarico, del ricorso all'opera di coadiutori, alla qualità dell'opera prestata, alla sollecitudine con cui sono state condotte le attività e al numero degli aderenti.

Gli articoli 840-*decies* e 840-*undecies* c.p.c. riguardano le **impugnazioni**, rispettivamente, della sentenza che decide sull'azione di classe, e del decreto che liquida le somme dovute agli aderenti all'azione.

L'art. 840-*decies* prevede la pubblicazione nell'area pubblica del portale telematico del ministero della giustizia sia degli atti di impugnazione della sentenza che accoglie l'azione di classe sia dei provvedimenti che decidono sulle impugnazioni. La sentenza può essere impugnata dagli aderenti per **revocazione** oltre che nei casi contemplati dall'articolo 395 c.p.c., anche quando la stessa sia ritenuta effetto della collusione tra le parti. In questo caso il termine per proporre revocazione decorre dalla scoperta della collusione.

L'art. 840-*undecies* prevede l'**impugnazione del decreto** del giudice delegato **di liquidazione delle somme dovute a ciascun aderente** (ex art. 840-*octies*, comma quinto). Il gravame assume la forma del ricorso, che non sospende però l'esecuzione del decreto - salvo che il tribunale non disponga diversamente, in presenza di "gravi e fondati motivi".

Il ricorso deve essere proposto **entro 30 giorni** dalla comunicazione del provvedimento. Possono proporre ricorso il resistente, il rappresentante comune e gli avvocati che hanno diritto alla quota lite in base all'art. 840-*novies*; questi ultimi possono opporsi solo per motivi riguardanti i compensi e le spese liquidate. L'aderente può proporre impugnazione individuale a condizione che la domanda di adesione sia stata revocata prima che il decreto di liquidazione sia divenuto definitivo nei suoi confronti.

La disposizione precisa i **contenuti necessari del ricorso** (indicazione del tribunale competente, generalità, esposizione dei fatti) e prevede che con decreto sia fissata l'udienza entro 40 giorni dal deposito; il tribunale decide con decreto motivato entro 30 giorni dall'udienza di comparizione delle parti confermando, modificando o revocando il decreto impugnato.

L'art. 840-*quaterdecies* interviene su un altro aspetto non trattato dal Codice del consumo, disciplinando gli **accordi transattivi** tra le parti.

In particolare, viene stabilito che:

- fino alla discussione orale della causa, il tribunale può formulare una proposta transattiva o conciliativa alle parti. Sia la proposta che l'eventuale accordo concluso, sono comunicati tramite PEC o SERC a ciascun aderente e pubblicati nell'area pubblica del portale telematico; l'adesione all'accordo è data accedendo al fascicolo informatico;

- dopo la sentenza che accoglie l'azione, il rappresentante comune degli aderenti può stipulare con l'impresa o con l'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità un analogo schema di accordo di natura transattiva. Lo schema è inserito nell'area pubblica del portale telematico e deve essere comunicato all'indirizzo PEC ovvero al servizio elettronico di recapito certificato indicato da ciascun aderente. Nei successivi 15 giorni ciascun aderente può inserire nel fascicolo informatico le proprie motivate contestazioni allo schema di accordo. Nei confronti degli aderenti che non formulano contestazioni lo schema di accordo si considera non contestato. Nei successivi trenta giorni il giudice delegato, avuto riguardo agli interessi degli aderenti, può autorizzare il rappresentante comune a stipulare l'accordo transattivo. L'accordo transattivo stipulato dal rappresentante comune sulla base dell'autorizzazione giudiziale costituisce **titolo esecutivo** e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Analogo valore esecutivo ha l'accordo transattivo cui aderisca il ricorrente.

La disposizione sugli accordi transattivi si applica anche quando l'azione è promossa da un'organizzazione o un'associazione e l'accordo può riferirsi anche al risarcimento del danno o alle restituzioni in favore degli aderenti che abbiano accettato l'accordo.

Infine, in chiusura del nuovo titolo del codice di procedura civile dedicato ai procedimenti collettivi, l'art. 840-*sexiesdecies* c.p.c. disciplina l'**azione inibitoria collettiva** (con conseguente abrogazione degli articoli 139 e 140 del Codice del consumo, che ne dettano oggi la procedura).

In base alla riforma, con l'azione inibitoria collettiva "chiunque abbia interesse" (nonché le organizzazioni e alle associazioni iscritte nell'elenco del Ministero della giustizia) può chiedere al giudice di ordinare a imprese o enti gestori di servizi di pubblica utilità: la cessazione di un comportamento lesivo di una pluralità di individui ed enti commesso nello svolgimento delle rispettive attività; o il divieto di reiterare una condotta commissiva o omissiva.

La **competenza** è attribuita alle sezioni specializzate per l'impresa e si prevede l'applicazione del **rito camerale**; la riforma consente l'adesione all'azione collettiva nelle forme del precedente art. 840-*quinquies* c.p.c.

Nel procedimento il giudice, che può avvalersi di dati statistici e presunzioni semplici, può ordinare, su richiesta di parte, alla parte soccombente, con la cessazione della condotta:

- l'adozione delle misure più opportune per eliminarne gli effetti; previa istanza di parte,
- il pagamento di una penale in caso di ritardo nell'adempimento della sentenza (in base all'art. 614-*bis* c.p.c.);
- di dare diffusione al provvedimento, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati.

Se l'azione inibitoria è proposta congiuntamente all'azione di classe si prevede che il giudice disponga la separazione delle cause.

L'articolo 2 interviene sulle **disposizioni di attuazione del codice di procedura civile** introducendovi un apposito titolo *V-bis*, formato dagli articoli *196-bis* e *196-ter*.

La prima delle due disposizioni disciplina le comunicazioni che devono essere effettuate dalla cancelleria della sezione specializzata e le attività che devono essere svolte dal portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. In particolare, si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni telematiche. Il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero invierà all'indirizzo di posta elettronica, ordinaria o certificata, ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERC) di ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura, un avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni dell'articolo 1 prevedono la pubblicazione. La richiesta può essere limitata alle azioni di classe relative a specifiche imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, anche prima della loro proposizione.

L'articolo *196-ter* invece demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi - entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della legge - di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate all'azione di classe, nonché la determinazione del contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa. Per quanto concerne il contributo la disposizione specifica che esso deve essere fissato in misura tale da consentire di far fronte alle spese di istituzione, sviluppo e di aggiornamento dell'elenco. Con riguardo ai requisiti essi devono comprendere la verifica delle finalità programmatiche, dell'adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati e della stabilità e continuità delle associazioni e delle organizzazioni stesse, nonché la verifica delle fonti di finanziamento utilizzate.

L'articolo 3 del disegno di legge modifica il Testo unico in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000) per applicare le norme del codice penale anche alle attestazioni false rese nell'ambito della procedura di adesione all'azione di classe. Pertanto, l'articolo 76 del citato DPR sanzionerà anche chi - nel presentare la domanda di adesione all'azione di classe, rilascia **dichiarazioni mendaci**.

L'articolo 4 concerne la **clausola di invarianza finanziaria**, stabilendo che all'attuazione delle disposizioni della legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5 della proposta di legge provvede, per coordinamento, **all'abrogazione** della disciplina dell'azione di classe attualmente contenuta nell'articolo *140-bis* del Codice del consumo, unitamente alle procedure per la tutela inibitoria collettiva previste dagli articoli 139 e 140 dello stesso Codice.

L'articolo 6 reca disposizioni di coordinamento e **l'articolo 7** dispone l'**entrata in vigore** dopo un anno dalla pubblicazione sulla G.U. (19-4-2020).

Legge 12 aprile 2019, n. 33: "Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo"

Il provvedimento si compone di cinque articoli attraverso i quali modifica gli articoli 429, 438, *441-bis* e 442 del codice di procedura penale.

L'articolo 1 modifica l'**articolo 438 c.p.p.** per prevedere che:

- **non è ammesso il giudizio abbreviato per delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo** (*nuovo comma 1-bis*).

Si tratta, ad esempio, dei delitti di devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.), strage (art. 422 c.p.), omicidio aggravato (artt. 576 e 577 c.p.), nonché delle ipotesi aggravate di sequestro di persona (art. 605, IV comma, c.p., art. 630, III comma, c.p.).

- in caso di **inammissibilità della richiesta di rito abbreviato**, in quanto il fatto per il quale si procede è punito con l'ergastolo (in base al comma 1-*bis*), l'imputato può **riproporre la richiesta fino a che non siano formulate le conclusioni nel corso dell'udienza preliminare** (*nuova formulazione del comma 6*).
- in caso di **inammissibilità della richiesta di rito abbreviato** dichiarata in udienza preliminare (in base al comma 1-*bis*), il giudice all'**esito del dibattimento** applica, se ritiene che il fatto accertato non è punibile con l'ergastolo, la **riduzione di pena** connessa al negato rito speciale (*nuovo comma 6-ter*).

In base al comma 6-*ter* occorre dunque, quando all'imputato sia contestato un delitto punito con l'ergastolo, svolgere tutto il dibattimento prima che il giudice possa, in sede di condanna, accertare l'eventuale commissione di un diverso reato e riconoscere lo sconto di pena.

Si ricorda, peraltro, che in caso di modifica dell'imputazione da parte del PM nel corso del dibattimento - ai sensi dell'art. 516 c.p.p. - la Corte costituzionale ha previsto la possibilità per l'imputato di chiedere ed ottenere il giudizio abbreviato relativamente al diverso fatto contestato (sentenza n. 33 del 2009 e n. 273 del 2014). In quel caso, peraltro, il giudizio abbreviato si svolge dinanzi al giudice del dibattimento.

L'**articolo 2** modifica l'**articolo 441-*bis* c.p.p.**, che disciplina l'ipotesi di **nuove contestazioni del pubblico ministero** nel corso del giudizio abbreviato.

Il provvedimento, inserendo un comma 1-*bis*, specifica che se le nuove contestazioni del PM riguardano un delitto punito con l'ergastolo, il giudice revoca l'ordinanza con cui è stato disposto il rito abbreviato e il procedimento penale prosegue nelle forme ordinarie.

L'**articolo 3** interviene - anche con finalità di coordinamento - sull'**articolo 442, comma 2, c.p.p.**, relativo all'entità della pena applicabile in caso di giudizio abbreviato conclusosi con sentenza di condanna. La riforma elimina le attuali previsioni sulla trasformazione, rispettivamente, della pena dell'ergastolo in reclusione di anni 30, e della pena dell'ergastolo con isolamento diurno in ergastolo, stante l'esclusione del rito speciale per i reati puniti con tali pene (secondo e terzo periodo del comma 2).

L'**articolo 4** modifica l'**articolo 429 c.p.p.**, che disciplina il decreto che, all'esito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio. Con l'inserimento di un comma 2-*bis*, il provvedimento prevede che se, all'esito dell'udienza preliminare, l'originaria imputazione per delitto punito con l'ergastolo viene derubricata dal GUP, con il decreto di rinvio a giudizio lo stesso giudice deve avvisare l'imputato della possibilità di richiedere, entro 15 giorni, il rito abbreviato. Il rito si svolgerà, in base al richiamato art. 458 c.p.p., in camera di consiglio dinanzi allo stesso giudice dell'udienza preliminare.

Infine, l'**articolo 5** del disegno di legge prevede l'**entrata in vigore** della riforma il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la sua applicabilità ai fatti commessi successivamente a tale entrata in vigore (20-4-2019).

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa (Approvato definitivamente il 28 marzo 2019)

La legge reca misure urgenti per la tutela del domicilio e per la legittima difesa. Il provvedimento consta di **9 articoli**, i quali, oltre ad apportare modifiche in materia di legittima difesa domiciliare e di eccesso colposo, intervengono anche su alcuni reati contro il patrimonio (furto in abitazione e rapina) e sul delitto di violazione di domicilio. I primi due articoli del provvedimento intervengono rispettivamente in materia di

legittima difesa domiciliare e di eccesso colposo. In particolare **l'articolo 1** modifica il comma 2 dell'articolo 52 del codice penale, concernente la legittima difesa domiciliare, ossia la fattispecie che, mediante il riferimento all'articolo 614 c.p. (violazione di domicilio) stabilisce il diritto all'autotutela in un domicilio privato (secondo comma), che la giurisprudenza ha riconosciuto anche negli spazi condominiali, oltre che in un negozio o un ufficio (terzo comma). In tali ipotesi, è autorizzato il ricorso a «un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo» per la difesa legittima della «propria o altrui incolumità» o dei «beni propri o altrui»; in relazione alla difesa dei beni patrimoniali, ai fini della sussistenza della scriminante: *a*) il reo non deve avere desistito (dall'azione illecita); *b*) deve sussistere il pericolo di aggressione. È così introdotta, in presenza delle suddette condizioni, una presunzione legale del requisito di proporzionalità tra difesa e offesa, in relazione alla quale dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto opportuno non limitarsi ad un confronto puramente statico tra i due beni contrapposti bensì di pervenire a un giudizio più articolato che tenga conto: del fatto che il bene dell'aggressore possa essere tutelato in misura minore rispetto a quello dell'agredito; potrà essere ritenuta sussistente la scriminante anche quando sia sacrificato un bene di valore superiore rispetto a quello minacciato (il bene della vita dell'aggressore potrà, quindi, soccombere in presenza di un tentativo di violenza sessuale); di tutte le circostanze che concretamente possano influenzare il giudizio di proporzione difesa-offesa (intensità del pericolo, caratteristiche fisiche dell'agredito e dell'aggressore, tempo e luogo dell'azione); dei mezzi di difesa a disposizione della vittima (in particolare, ove vi sia possibilità di scegliere tale mezzo). L'articolo 1 interviene proprio sul rapporto di proporzionalità tra la difesa e l'offesa, specificando che esso si considera «sempre» sussistente in presenza delle condizioni previste dall'articolo 52 c.p. ed aggiunge un ulteriore comma all'articolo 52 del codice penale (quarto comma), per il quale si considera «sempre in stato di legittima difesa» chi, all'interno del domicilio e nei luoghi ad esso equiparati, respinge l'intrusione da parte di una o più persone «posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica». Ai sensi del terzo comma dell'articolo 52 del codice penale al domicilio è equiparato ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. **L'articolo 2** del provvedimento interviene poi sull'articolo 55 del codice penale, aggiungendo un ulteriore comma, con il quale si esclude, nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità. **L'articolo 3** del provvedimento, modificando l'articolo 165 del codice penale, prevede che nei casi di condanna per furto in appartamento e furto con strappo (articolo 624-*bis* del codice penale) la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa. Oltre alle modifiche alla disciplina della legittima difesa e dell'eccesso colposo, il provvedimento interviene su alcune fattispecie di reato. In particolare **l'articolo 4**, interviene sul reato di violazione di domicilio (articolo 614 del codice penale) inasprendone il quadro sanzionatorio. È infatti elevata da sei mesi a un anno nel minimo e da tre a quattro anni nel massimo la pena detentiva per il reato di violazione di domicilio. Analogo inasprimento sanzionatorio è previsto con riguardo all'ipotesi aggravata che ricorre quando la violazione di domicilio è commessa con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato. Tale ipotesi è attualmente punita con la pena della reclusione da uno a cinque anni: il provvedimento interviene sia sul minimo che sul massimo edittale, punendo tale ipotesi con la reclusione da due a sei anni. **L'articolo 5** interviene sull'articolo 624-*bis* del codice penale, che punisce il reato di furto in abitazione e furto con strappo, inasprendone le pene. In particolare, il provvedimento approvato dal Senato eleva la pena detentiva (nel minimo dagli attuali tre anni a quattro anni e nel massimo dagli attuali sei anni a sette anni). Analogo inasprimento è previsto per le condotte aggravate per le quali è previsto un minimo edittale di cinque anni di reclusione (attualmente quattro anni), mentre il massimo resta quello attualmente previsto, pari a dieci anni, e la multa è rideterminata in un importo da un minimo di 1.000 euro (attualmente 927 euro) a un massimo di 2.500 euro (attualmente 2000 euro). Il quadro sanzionatorio vigente deriva dalla recente approvazione della legge n. 103 del 2017 che ha inasprito le pene previste dal predetto articolo 624-*bis*. **L'articolo 6** del provvedimento interviene sul reato di rapina (articolo 628 del codice penale) per inasprire le pene. La pena della reclusione è elevata da 4 a 5 anni nel minimo, mentre resta fermo il massimo fissato a 10 anni. Per le ipotesi aggravate e pluriaggravate di cui rispettivamente al terzo comma e al quarto comma

dell'articolo 628 del codice penale, il provvedimento prevede un analogo inasprimento sanzionatorio. In particolare, per la rapina aggravata la pena della reclusione è elevata nel minimo da 5 a 6 anni (il massimo resta fissato a 20 anni) e la pena pecuniaria è rideterminata da 2.000 a 4.000 euro (a legislazione vigente da 1.290 a 3.098 euro). Per le ipotesi pluriaggravate la pena della reclusione è elevata nel minimo da 6 a 7 anni (il massimo resta fissato a 20 anni) e la pena pecuniaria è rideterminata da 2.500 Pag. 29a 4.000 euro (a legislazione vigente da 1.538 a 3.098 euro). In proposito rammento che anche l'articolo 628 è stato oggetto di modifica sotto il profilo sanzionatorio da parte della legge n. 103 del 2017. **L'articolo 7** interviene sulla disciplina civilistica della legittima difesa e dell'eccesso colposo, introducendo due ulteriori commi all'articolo 2044 del codice civile, che attualmente si limita ad affermare che «Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri». Con il secondo comma si specifica che, nei casi di legittima difesa domiciliare (articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale), è esclusa in ogni caso la responsabilità di chi ha compiuto il fatto. In tal modo la disposizione esclude espressamente l'ingiustizia – che costituisce il presupposto del risarcimento – del danno cagionato in presenza della causa di giustificazione di cui all'articolo 52, secondo, terzo e quarto comma del codice penale. In altri termini, intento della modifica è di fare in modo che l'autore del fatto, se assolto in sede penale, non debba essere, in nessun caso, obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto. Il nuovo terzo comma dell'articolo 2044 del codice civile, invece, prevede che nei casi di eccesso colposo, di cui all'articolo 55, secondo comma, al danneggiato è riconosciuto il diritto ad una indennità. Tale indennità dovrà essere calcolata dal giudice con equo apprezzamento tenendo conto «della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato». **L'articolo 8**, comma 1, del disegno di legge introduce il nuovo articolo 115-*bis* all'interno del T.U. delle spese di giustizia: la previsione estende le norme sul gratuito patrocinio (criteri e modalità di liquidazione dei compensi e delle spese per la difesa) a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l'archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo (l'onere finanziario partirà dall'anno 2019). E' comunque fatto salvo il diritto dello Stato di ripetere le spese anticipate, qualora a seguito di riapertura delle indagini o revoca del proscioglimento, la persona sia poi condannata in via definitiva. Attraverso una modifica all'articolo 132-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, l'articolo 9 della proposta approvata dal Senato prevede che nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma e 55, secondo comma del codice penale.

I DISEGNI DI LEGGE

Atto Senato n. 310 - Istituzione del salario minimo orario (in corso di esame in commissione)

Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, è istituito il salario minimo orario. Per salario minimo orario si intende la retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore. Il valore orario del salario di cui al comma 1 non può essere inferiore a 9 euro al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e si applica a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa. Il salario minimo orario è incrementato il 1° gennaio di ogni anno in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definito dall'Istituto nazionale di statistica.

Atto Senato n. 311 - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura (in corso di esame in commissione)

Il disegno di legge in titolo propone di regolare la costituzione delle camere arbitrali dell'avvocatura quale strumento volontario alternativo rispetto alla giurisdizione civile. **L'articolo 1**, oltre ad esplicitare la finalità

dell'intervento legislativo, prevede che sia costituita, presso ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati (o più consigli dell'ordine, caratterizzati da contiguità territoriale e tra di loro convenzionati), una camera arbitrale dell'avvocatura, con la finalità di promuovere il ricorso ad arbitrati rituali per la risoluzione delle controversie e di amministrarne lo svolgimento. La camera arbitrale dell'avvocatura è composta dai consiglieri dell'ordine presso il quale è stata costituita. I componenti del consiglio dell'ordine in carica non possono svolgere la funzione di arbitri ed essere dunque iscritti nell'elenco relativo. Il Consiglio nazionale forense è chiamato a vigilare sul corretto funzionamento delle camere arbitrali, con facoltà, nel caso di gravi irregolarità nel funzionamento, di poterne deliberare lo scioglimento. In tal caso il Consiglio nazionale forense designa contestualmente un commissario che esercita le relative funzioni fino a che il consiglio dell'ordine cui la camera arbitrale si riferisce non sia rinnovato e questa non sia ricostituita. **L'articolo 2** prevede che possono svolgere la funzione di arbitri gli avvocati, che essendo iscritti all'albo del circondario da almeno tre anni, abbiano comunicato la propria disponibilità a esercitare la relativa funzione, assumendo l'impegno di svolgere gli incarichi di volta in volta assegnati, salvo che non ricorrano casi di incompatibilità o gravi ragioni di inopportunità. Con riguardo alla provincia autonoma di Bolzano si precisa che possono svolgere la funzione di arbitro i soli avvocati in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua tedesca (oltre che italiana). La definizione dei criteri in base ai quali il consiglio dell'ordine delibera in merito alle domande di iscrizione ed all'eventuale cancellazione dall'elenco degli arbitri - elenco che è pubblico e consultabile sul sito internet del consiglio dell'ordine -, è demandata a successivo regolamento che il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, deve adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. I consigli dell'ordine degli avvocati devono organizzare corsi gratuiti di formazione in materia arbitrale. **L'articolo 3** demanda ad un successivo regolamento la determinazione dei criteri di assegnazione, da parte delle Camere arbitrali, degli incarichi agli arbitri. Ai sensi dell'**articolo 4**, le parti possono fare ricorso al procedimento arbitrale solo volontariamente, ed a tal fine, devono depositare, presso la segreteria della camera arbitrale, una domanda personalmente sottoscritta con firma recante l'autentica di un avvocato e versare i diritti per il funzionamento della camera arbitrale ed il compenso dell'arbitro. L'arbitrato amministrato dalle camere arbitrali dell'avvocatura può essere promosso per tutte le controversie che non siano di competenza del giudice di pace e che non abbiano un valore superiore a euro 150.000, con eccezione di quelle concernenti diritti indisponibili e di quelle per le quali il ricorso alla procedura arbitrale è espressamente vietato dalla legge. La proposizione della domanda di arbitrato esonera le parti dal tentativo di conciliazione e dall'obbligo di proposizione del procedimento di mediazione, nei casi in cui gli stessi siano previsti dalla legge in via obbligatoria o sotto pena di improcedibilità. **L'articolo 5** prevede che le controversie siano trattate e decise da un arbitro unico designato dalla camera arbitrale. L'arbitro, con la comunicazione della propria accettazione dell'incarico, deve dichiarare espressamente l'insussistenza di cause di incompatibilità; l'assenza di relazioni con le parti, con i loro difensori o con ogni altro soggetto coinvolto nella controversia, che possano pregiudicare, ovvero semplicemente far dubitare della sua imparzialità o della sua indipendenza; l'assenza di qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia. In mancanza di tale comunicazione o in mancanza di accettazione dell'incarico si procede immediatamente alla designazione di un nuovo arbitro. **L'articolo 6** oltre a stabilire che la sede dell'arbitrato deve essere individuata presso lo studio professionale dell'arbitro designato dalla camera arbitrale, indica in modo dettagliato i criteri per calcolare il valore della controversia ai fini della determinazione del compenso dell'arbitro designato, ai sensi di quanto previsto dall'allegato A, in maniera direttamente proporzionale al crescere del valore della controversia. **L'articolo 7** regola le ipotesi di sostituzione dell'arbitro in caso di ritardo o negligenza o nell'ipotesi di rinuncia ovvero di sua ricusazione. In quest'ultimo caso la parte che vi ha dato luogo ha l'obbligo di darne contestuale comunicazione alla camera arbitrale e il Presidente del tribunale deve comunicare alla stessa l'esito del relativo procedimento. **L'articolo 8** disciplina il procedimento di arbitrato, richiamando gli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. La disposizione precisa, inoltre, che è sempre possibile l'impugnazione del lodo avanti la corte di appello per errore di diritto, ai sensi dell'articolo 829, terzo comma, del codice di procedura civile. Le parti devono essere assistite da un avvocato. I termini fissati nel procedimento sono perentori. Le comunicazioni, lo scambio delle memorie ed il deposito di documenti avvengono tra le parti, e tra le parti e

l'arbitro, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), firmate digitalmente. Solo la domanda di arbitrato, il verbale delle udienze (rilasciato alle parti dall'arbitro alla fine di ogni udienza) e il lodo hanno anche formato cartaceo; la conservazione dei dati presso i consigli è pertanto principalmente telematica e per questa ragione realizzata secondo le regole fissate dal codice in materia di protezione dei dati personali, cosiddetto codice della *privacy*. **L'articolo 9**, inserendo un ulteriore comma all'articolo 637 del codice di procedura civile, riconosce la possibilità di presentare avanti la camera arbitrale dell'avvocatura, ricorso per ingiunzione ai sensi dell'articolo 641, primo comma, del codice di procedura civile. Spetta all'opponente, che intende far valere le sue ragioni in sede di opposizione, scegliere se aderire alla competenza speciale arbitrale (proponendo l'opposizione presso la segreteria della camera arbitrale medesima e così avvalendosi di tutti i vantaggi che il disegno di legge prevede), ovvero – non accettando la stessa – proponendo l'opposizione nelle forme tradizionali, davanti il tribunale competente. In tal caso l'opposizione è proposta con citazione notificata all'altra parte. Attraverso una modifica all'articolo 645 del codice di procedura civile, si prevede che le parti possano concordare di proporre l'opposizione a decreto ingiuntivo dato da tribunale avanti la camera arbitrale del tribunale al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Per garantire la terzietà del giudizio proposto in sede di opposizione è previsto che l'arbitro designato per decidere sull'opposizione non possa essere il medesimo che ha pronunciato il decreto opposto. **L'articolo 10** introduce l'obbligo per l'arbitro di tentare la conciliazione delle parti, con la facoltà di formulare loro una proposta transattiva senza che questo possa costituire motivo di ricasazione. Se il tentativo riesce, è redatto, a cura dell'arbitro stesso, verbale recante i termini dell'accordo raggiunto dalle parti e degli obblighi assunti dalle stesse, che è sottoscritto dalle medesime e dall'arbitro medesimo. Questi provvede altresì ad autenticare le sottoscrizioni delle parti. Il verbale autenticato costituisce titolo esecutivo. **L'articolo 11** precisa che il lodo costituisce titolo esecutivo, ed è titolo per la trascrizione. Il lodo ed il verbale di conciliazione sono resi esecutivi, a richiesta di una delle parti, dal presidente del consiglio dell'ordine con provvedimento che autorizza l'apposizione della formula esecutiva da parte della cancelleria del tribunale, senza nessun altro onere o spesa per la parte richiedente e senza nessun particolare aggravio di lavoro per i tribunali. **L'articolo 12** reca disposizioni sul regime fiscale e sul gratuito patrocinio. La disposizione prevede che tutti gli atti, documenti e provvedimenti siano esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Sono introdotte poi ulteriori agevolazioni in materia di imposta di registro, di imposta di registrazione e di IVA. Inoltre, la parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002), è esonerata da ogni onere ed è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste nel presente disegno di legge. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura, per questa ragione, un credito d'imposta pari al compenso professionale previsto nel presente disegno di legge. L'ammissione ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è deliberata dalla camera arbitrale su istanza della parte interessata ed il credito d'imposta ai sensi del periodo che precede sarà certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale. **L'articolo 13** detta ulteriori disposizioni fiscali, prevedendo che l'attività svolta dalle camere arbitrali non è assoggettabile ad alcuna imposta e, in considerazione che i compensi percepiti dagli arbitri per i procedimenti previsti nel presente disegno di legge sono particolarmente bassi e di servizio, si prevede che i compensi siano soggetti a tassazione separata ai fini dell'imposta sui redditi e siano esenti da IVA e da qualsiasi contribuzione previdenziale. Infine la disposizione precisa che le camere arbitrali dell'avvocatura siano esentate dagli obblighi previsti per i sostituti d'imposta. **L'articolo 14** reca disposizioni transitorie, volte alla riduzione del numero dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, iscritti a ruolo nel corso dell'anno 2015 o in anni precedenti, in misura pari ad almeno il 25 per cento; il giudice invita le parti, nelle cause avanti il tribunale in composizione monocratica, il cui valore sia inferiore a quello previsto all'articolo 4 e per le quali non sia stata già fissata udienza di precisazione delle conclusioni, a richiedere congiuntamente l'esperimento della procedura arbitrale. Le parti, ove intendano aderire all'invito, ne rendono dichiarazione nel verbale di causa e, entro il termine loro all'uopo assegnato dal giudice, chiedono con istanza congiunta alla camera arbitrale del tribunale al quale questi appartiene di avviare la procedura arbitrale. Il giudice dispone che il procedimento prosegua davanti all'arbitro, ferme restando le preclusioni

e le decadenze intervenute, e dichiarare l'estinzione del procedimento. La cancelleria deve trasmettere alla segreteria della camera arbitrale i fascicoli delle parti e copia dei verbali di causa, oltre ad ogni altro atto e documento eventualmente contenuto nel fascicolo d'ufficio. Le parti sono in tal caso esonerate da ogni spesa afferente la procedura arbitrale, eccettuate quelle riguardanti i diritti di segreteria. Il credito d'imposta è certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale. I presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati devono trasmettere annualmente al Ministero della giustizia il numero delle procedure arbitrali proposte, esaurite e pendenti davanti alle camere arbitrali costituite presso i medesimi. Gli enti territoriali, le associazioni di categoria assumono, su richiesta del consiglio dell'ordine degli avvocati e d'intesa con lo stesso, ogni iniziativa, anche con attribuzione di fondi, per favorire la conoscenza dell'attività svolta dalle camere arbitrali dell'avvocatura ed incentivare il ricorso alle procedure arbitrali. L'articolo prevede infine che all'atto del conferimento del mandato, l'avvocato sia tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del ricorso al procedimento arbitrale. **L'articolo 15** reca la copertura finanziaria.

Atto Senato - Disegno Di Legge N. 755 - Procedimento Monitorio Abbreviato (in corso di esame in commissione)

Il disegno di legge consta di **tre articoli**.

L'articolo 1 introduce nel Libro VI, Titolo I, del codice di procedura civile, un ulteriore Capo (il Capo I-*bis*), il quale disciplina il procedimento di ingiunzione semplificato.

Il Capo I-*bis* si compone di quattro articoli, da 656-*bis* a 656-*quinqüies*. Il nuovo articolo 656-*bis*. c.p.c. prevede che l'avvocato, munito di mandato professionale, su richiesta dell'assistito che sia creditore di una somma liquida di danaro, possa emettere **un atto di ingiunzione di pagamento** con cui ingiunge all'altra parte di pagare la somma dovuta nel termine di venti giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere **fatta opposizione** e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata. Inoltre, nell'atto di intimazione sono quantificate le **spese e le competenze** e se ne ingiunge il pagamento.

L'ingiunzione può essere pronunciata:

- se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
- se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
- se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

É opportuno osservare che l'ingiunzione, nella fase dell'emissione da parte dell'avvocato, **non è provvisoriamente esecutiva** poiché l'apposizione della clausola *ad hoc* resta una prerogativa dell'autorità giudiziaria.

L'articolo 656-*ter* c.p.c. affida all'avvocato, a pena di responsabilità civile e disciplinare, l'onere di **verificare i requisiti** di cui all'articolo 656-*bis* c.p.c. per l'emanazione dell'atto di ingiunzione. Nel caso in cui l'avvocato ometta con dolo o colpa grave la puntuale verifica della sussistenza di tali requisiti, ne **risponderà disciplinarmente** e dovrà rimborsare le spese giudiziarie sostenute e i danni subiti dal soggetto erroneamente ingiunto.

L'atto di ingiunzione è notificato a mezzo posta elettronica certificata o attraverso la notifica a mezzo posta.

L'articolo 656-*quater* c.p.c. disciplina l'**opposizione giudiziale**: questa si propone davanti all'ufficio giudiziario competente per valore con ricorso notificato all'avvocato che ha emesso l'ingiunzione di pagamento. Si applica per quanto compatibile la disciplina prevista dagli articoli 645 (*Opposizione*) e 647 (*Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente*) c.p.c.

Ai sensi dell'articolo 656-*quinquies* c.p.c. il giudice istruttore, qualora l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, la deve rigettare con decreto motivato in prima udienza, senza svolgimento di alcuna istruttoria, concedendo, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria dell'atto di ingiunzione. Il giudice, inoltre, ha l'obbligo di motivare la mancata condanna della parte soccombente ai sensi dell'articolo 96 del codice di rito.

Si applicano per quanto compatibili gli articoli 648 (*Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione*), 650 (*Opposizione tardiva*), 652 (*Conciliazione*), 653 (*Rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione*) e 654 (*Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione*) c.p.c.

Allo scopo di evitare inutili esecuzioni, l'**articolo 2** del disegno di legge prevede la possibilità di autorizzare il difensore a **consultare le banche dati delle pubbliche amministrazioni** per ricercare *ante causam*, con modalità telematiche, i beni da pignorare, senza passare per il giudice che autorizza l'ufficiale giudiziario. Più nel dettaglio la disposizione introduce nel codice di procedura civile il nuovo articolo 492-*ter*, rubricato "*Ricerca preventiva con modalità telematiche dei beni da pignorare (ante causam)*". L'articolo prevede che su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria e il numero di fax del difensore nonché dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'istanza può essere proposta preventivamente e prima dell'avvio di ogni azione giudiziaria volta al recupero del credito. Con l'autorizzazione il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che il difensore, munito di apposita delega, acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre a esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. terminate le operazioni, il difensore è tenuto a redigere un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. La disposizione fa salvo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Tale Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati.

L'**articolo 3** del disegno di legge, infine, modifica l'articolo 653 c.p.c. che disciplina i casi di rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione, prevedendo che il giudice debba motivare la mancata condanna della parte soccombente ex art. 96 c.p.c. (*Responsabilità aggravata*).

Atto Senato n. 45 - Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi (in corso di esame in commissione)

L'Atto Senato n. 735, di iniziativa del sen. Pillon, si compone di **24 articoli**.

In particolare **gli articoli da 1 a 5** introducono, nel diritto di famiglia, **procedure di ADR** (conciliazione, mediazione e coordinazione genitoriale) finalizzate a restituire la responsabilità decisionale ai genitori stessi, aiutandoli e sostenendoli quando, a causa delle difficoltà di dialogo, essi non sono in grado di mantenere un canale comunicativo nel superiore interesse del minore. Si tratta di procedure, la cui introduzione nelle legislazioni nazionali è auspicata proprio dalla citata Risoluzione europea.

L'articolo 1 istituisce l'**albo professionale dei mediatori familiari**. La disciplina relativa alla funzione di mediatore è demandata ad un successivo regolamento da adottarsi entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. L'articolo indica una serie di principi (tra i quali si prevedono in modo preciso i titoli di studio, le specializzazioni e i percorsi di formazione necessari all'espletamento del ruolo di mediatore familiare), ai quali deve attenersi il Governo nell'adozione del Regolamento.

L'articolo 2 sancisce l'obbligo di riservatezza, imponendo al mediatore il rispetto del segreto professionale e prevedendo che gli atti e i documenti del procedimento di mediazione non possano essere esibiti nei procedimenti giudiziari, ad eccezione dell'accordo sottoscritto dal mediatore, dalle parti e dai rispettivi legali.

L'articolo 3 disciplina il **procedimento di mediazione familiare**, la cui durata non può eccedere i sei mesi. La partecipazione al procedimento delle parti è volontario; le parti - che almeno al primo incontro del procedimento devono essere assistite dai rispettivi avvocati- possono, in qualsiasi momento, interromperne la partecipazione. L'esperimento della mediazione familiare rimane condizione di procedibilità qualora nella controversia siano coinvolti direttamente o indirettamente persone minorenni. Al fine dell'esecutività dell'accordo raggiunto a seguito del procedimento di mediazione familiare si prevede l'omologazione del tribunale competente per territorio. Il tribunale deve decidere, entro quindici giorni dalla richiesta, in camera di consiglio.

L'articolo 4 demanda ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la determinazione delle spese e dei compensi per il mediatore.

L'articolo 5, nell'ambito della **coordinazione genitoriale** quale processo di risoluzione alternativa delle controversie fra genitori, qualifica la figura del coordinatore genitoriale. Questi è un esperto qualificato con funzione mediativa, dotato di formazione specialistica in coordinazione genitoriale, iscritto all'albo di una delle professioni regolamentate di ambito sanitario o socio-giuridico. Il medesimo, operando come terzo imparziale, nell'ambito delle disposizioni di natura legale e deontologica della rispettiva professione, ha il compito di gestire in via stragiudiziale le controversie eventualmente sorte tra i genitori di prole minorenni relativamente all'esecuzione del piano genitoriale. La sua attività è volta al superamento di eventuali ostacoli al corretto e sereno esercizio della cogenitorialità assistendo i genitori nell'attuazione del piano genitoriale, monitorandone l'osservanza e risolvendo tempestivamente le controversie. La nomina del coordinatore spetta, su richiesta dei genitori, al giudice.

Gli articoli da 6 a 10 recano poi una serie di modifiche al c.p.c. in materia di separazioni e di affidamento dei minori.

L'articolo 6 introduce all'articolo 178 c.p.c. (Controllo del collegio sulle ordinanze) un ulteriore comma in base al quale l'ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento dei figli è impugnabile dalle parti, con reclamo immediato al collegio.

L'articolo 7 modifica l'articolo 706 del c.p.c., prevedendo per le coppie con figli come obbligatoria la mediazione al fine di aiutare le parti a trovare un accordo nell'interesse dei minori. In ogni caso il mediatore familiare rilascia ai coniugi un'attestazione, sottoscritta dai coniugi medesimi, in cui si dà atto del tentativo di mediazione e del relativo esito.

L'articolo 8 interviene sull'articolo 708 del c.p.c., stabilendo che all'udienza di comparizione il presidente, nel caso di mancata conciliazione, debba informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare (obbligatoria- come detto- in presenza di figli minori). Si stabilisce, per i procedimenti di separazione di genitori con figli minorenni, la verifica anche d'ufficio del rispetto delle prescrizioni di cui

all'articolo 706. Il presidente è altresì tenuto a valutare i rispettivi piani genitoriali assumendo con ordinanza i provvedimenti opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi.

L'articolo 9 riscrive il vigente articolo 709-ter del c.p.c. rendendo più incisivo il procedimento per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento.

L'articolo 10 modifica l'articolo 711 del c.p.c., prevedendo che nel caso di separazione consensuale i genitori di figli minori, a pena di nullità, devono indicare nel ricorso il **piano genitoriale concordato**. Ove riscontri che i coniugi non vi abbiano adempiuto, il presidente è tenuto ad esperire preliminarmente un tentativo di conciliazione. In caso positivo si procede come previsto dall'articolo 708 c.p.c.. In caso negativo il presidente dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole, come previste dal ricorso e dai piani educativo e di riparto delle spese. La disposizione precisa che i coniugi che hanno depositato ricorso congiunto per la separazione consensuale sono esentati dalla mediazione obbligatoria.

L'articolo 11 riscrive l'articolo 337-ter c.c. relativo ai provvedimenti concernenti i figli. Si tratta di una disposizione di indubbio rilievo nell'ambito del progetto di riforma, nella parte in cui essa si propone di **rafforzare il principio della co-genitorialità**. Più nel dettaglio il nuovo articolo 337-ter c.c. sancisce il diritto del minore al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e la madre, a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambe le figure genitoriali e a trascorrere con ciascuno dei genitori tempi adeguati, paritetici ed equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale. Si garantiscono tempi paritari qualora anche uno solo dei genitori ne faccia richiesta. E' assicurata comunque la permanenza di non meno di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso il padre e presso la madre, salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio in casi tassativamente individuati. La disposizione riconosce poi il diritto del minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Si prevede inoltre che il giudice, nell'affidare in via condivisa i figli minori, debba stabilire il doppio domicilio del minore ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute. Nel piano genitoriale deve essere indicata anche la misura e la modalità con cui ciascuno dei genitori provvede al mantenimento diretto dei figli, sia per le spese ordinarie sia per quelle straordinarie, anche attribuendo a ciascuno specifici capitoli di spesa, in misura proporzionale al proprio reddito e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore secondo le esigenze indicate nel piano genitoriale, considerando sempre le esigenze del minore, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Il principio del **mantenimento diretto** assurge in tal modo "a regola". In mancanza di accordo, la decisione in ordine ai tempi, alle modalità di presenza dei figli presso ciascun genitore, nonché alla misura del mantenimento (da determinarsi sulla base però di puntuali criteri individuati nella disposizione) è demandata al giudice, sentite le parti. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice può disporre un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

L'articolo 12 modifica l'articolo 337-*quater* del codice civile prevedendo che il giudice possa disporre l'affidamento dei figli a uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, garantendo sempre il diritto del minore alla bigenitorialità. La disposizione si propone più in generale l'obiettivo di **contrastare il fenomeno dell'alienazione genitoriale**: a bene vedere nelle situazioni di crisi familiare il diritto del minore ad avere entrambi i genitori finisce frequentemente violato con la concreta esclusione di uno dei genitori (il più delle volte il padre) dalla vita dei figli e con il contestuale eccessivo rafforzamento del ruolo dell'altro genitore. Tornando al merito della disposizione si prevede che il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha

l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice, favorendo e garantendo in ogni modo la frequentazione dei figli minori con l'altro genitore, a meno che ciò non sia stato espressamente vietato dal giudice con provvedimento motivato. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Sono previsti casi di temporanea impossibilità ad affidare il minore ai propri genitori. In tali casi il giudice deve porre in essere ogni misura idonea al recupero della capacità genitoriale dei figli.

L'articolo 13 interviene sulla disciplina relativa alla revisione delle disposizioni concernenti **l'affidamento dei figli** e i casi di conflittualità genitoriale di cui all'articolo 337-*quinquies* c.c. La disposizione introduce il secondo tentativo di mediazione e il coordinatore genitoriale quali estremi tentativi di restituire ai genitori la capacità di decisione autonoma, prima della definitiva decisione del giudice. I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, la revisione dei piani genitoriali e dei tempi di frequentazione con la prole, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

L'articolo 14 apporta modifiche all'articolo 337-*sexies* c.c., relativo alla **residenza del minore** presso la casa familiare e alle prescrizioni in tema di residenza. Il giudice può stabilire nell'interesse dei figli minori che questi mantengano la residenza nella casa familiare, indicando in caso di disaccordo quale dei due genitori potrà continuare a risiedervi. Si stabilisce che non possa continuare a risiedere nella casa familiare il genitore non proprietario o non titolare di specifico diritto che non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva *more uxorio* o contragga nuovo matrimonio.

Con riguardo al **mantenimento dei figli maggiorenni** **l'articolo 15**, modificando l'articolo 337-*septies* c.c., prevede che il giudice possa disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, su loro richiesta, il pagamento di un assegno periodico a carico di entrambi i genitori. Tale assegno è versato direttamente all'avente diritto.

L'articolo 16 interviene sull'articolo 337-*octies* c.c., imponendo al giudice l'obbligo di disporre **l'ascolto del figlio minore** che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. L'ascolto del minore deve essere sempre svolto alla presenza del giudice e di un esperto e deve essere videoregistrato. Le parti, che possono assistere in locale separato collegato mediante video, possono presentare domande per mezzo del giudice. La disposizione vieta tutte quelle domande dirette a ottenere risposte relativamente al desiderio del minore di stare con uno dei genitori ovvero quelle potenzialmente in grado di suscitare preferenze o conflitti di lealtà da parte del minore verso uno dei genitori.

L'articolo 17 modifica l'articolo 342-*bis* c.c. in materia di **ordini di protezione contro gli abusi familiari**, aggiungendo un comma per prevedere da parte del giudice, su istanza di parte, l'adozione -con decreto- di provvedimenti nell'esclusivo interesse del minore, anche quando – pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori – il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniamento con riguardo ad uno di essi.

L'articolo 18 introduce il nuovo articolo 342-*quater* nel codice civile, con il quale si attribuisce al giudice il potere di ordinare al genitore che abbia tenuto la condotta pregiudizievole per il minore la cessazione della stessa condotta; si prevede inoltre che il giudice possa disporre con provvedimento d'urgenza la limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale. Il giudice può, in ogni caso, disporre l'inversione della residenza abituale del figlio minore presso l'altro genitore ovvero il collocamento provvisorio del minore presso apposita struttura specializzata, previa redazione da parte dei servizi sociali o degli operatori della struttura di uno specifico programma per il pieno recupero della bigenitorialità del minore, nonché dell'indicazione del responsabile dell'attuazione di tale programma.

Gli articoli 19 e 21 dispongono l'abrogazione rispettivamente del secondo comma dell'articolo 151 c.c., in tema di separazione giudiziale e dell'articolo 570-*bis* del codice penale (che disciplina il **reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare** in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio).

L'articolo 20 modifica l'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, al fine di stabilire- con riguardo alle convenzioni di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio- che le parti e i rispettivi legali devono in ogni caso applicare le disposizioni di cui agli articoli 337-*ter* e seguenti del codice civile.

L'articolo 22 estende l'applicazione dei principi sanciti con riguardo alla disciplina delle separazioni anche alla legge sul divorzio.

L'articolo 23 stabilisce che le norme della legge si applichino anche ai procedimenti pendenti alla data dell'entrata in vigore della medesima. **L'articolo 24** reca la clausola di invarianza finanziaria

Atto Senato n. 1076 (ex Atto Camera 1455 e abb.) - Disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere ed introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale in materia di pubblicazione e diffusione di immagini o video privati sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (in corso di esame in Commissione)

Il testo si compone di **14 articoli**.

Nel dettaglio, gli **articoli da 1 a 3** del disegno di legge intervengono sul codice di rito penale, prevedendo, a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere, e dunque quando si procede per uno dei suddetti reati, che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al pubblico ministero anche in forma orale - alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta - e che il pubblico ministero, entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Il termine di tre giorni può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa (**articolo 2**). Si prevede poi che la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal PM e pone, senza ritardo, a disposizione del PM la documentazione delle attività svolte (**articolo 3**). Viene a tal fine integrato il contenuto dell'articolo 370 del codice di procedura penale sugli atti di indagine compiuti direttamente e delegati dal PM, con l'inserimento di due nuovi commi, il 2-bis e il 2-ter. **L'articolo 4** prevede l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria, che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere, o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per reati di violenza domestica e di genere. I corsi dovranno essere attivati dagli istituti di formazione dei diversi Corpi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge e sulla base di contenuti omogenei che dovranno essere individuati con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'Interno, della Giustizia e della Difesa. Per il personale individuato dalle diverse amministrazioni la frequenza dei corsi è obbligatoria. **L'articolo 5**, introdotto come i successivi articoli da 6 a 13 durante l'esame in sede referente, interviene sui delitti di maltrattamenti contro i familiari conviventi e di atti persecutori (articolo 612-bis). In particolare, si prevede l'aumento della pena per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale): l'attuale pena della reclusione da due a sei anni viene sostituita con la reclusione da tre a sette anni. Si prevede una fattispecie aggravata quando il delitto di maltrattamenti è commesso in presenza o in danno di minore, di donne in stato di

gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi. In questi casi la pena è aumentata fino alla metà. Poiché attualmente, in base all'articolo 61, primo comma, n. 11-quinquies, tutti i delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale, nonché il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi sono aggravati (pena aumentata fino a un terzo) quando sono commessi in presenza o in danno di minorenni o di donne in stato di gravidanza, per coordinamento, essendo stata introdotta l'aggravante speciale, il provvedimento elimina dall'aggravante comune dell'articolo 61 del codice penale il riferimento al delitto di maltrattamenti. Vi è poi l'aumento della pena per il delitto di atti persecutori (articolo 612-bis del codice penale): l'attuale pena della reclusione da 6 mesi a cinque anni viene sostituita con quella della reclusione da un anno a sei anni e sei mesi e l'inserimento del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi nell'elenco dei delitti che consentono, nei confronti degli indiziati, l'applicazione di misure di prevenzione. Viene a tal fine modificato l'articolo 4 del codice Antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011), che già prevede l'applicazione di queste misure agli indiziati per il delitto di atti persecutori. Il nuovo compasso editto, sia con riguardo all'articolo 612-bis che all'articolo 572, non solo appare maggiormente adeguato in ragione del disvalore delle condotte penalmente rilevanti, ma soprattutto comporta il raddoppio dei termini di fase delle misure cautelari, con sensibile contenimento del rischio di una loro scadenza prima che intervenga il decreto che dispone il giudizio. Allo stato attuale infatti la sanzione massima non superiore a sei anni comporta la durata trimestrale del primo termine di fase cautelare e cioè quello che contraddistingue le indagini preliminari, termine particolarmente asfittico che condiziona negativamente la possibilità di assumere la testimonianza della vittima in sede di incidente probatorio, ovvero di completare le indagini dopo la messa in sicurezza della vittima mediante il presidio cautelare, necessità quest'ultima peraltro ineludibile ove si consideri il parametro decisorio di cui all'articolo 533 del codice di procedura penale, che subordina la condanna dell'imputato alla valutazione di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. Per quanto riguarda l'articolo 572, l'aumento del compasso editto nel minimo e nel massimo, comporta anche la possibilità di applicare la misura del fermo di indiziato: essa infatti si può disporre soltanto nei confronti di persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni. La necessità di poter intervenire anche con il fermo, quando ne ricorrono i presupposti di legge, scaturisce dalla constatazione che molto spesso, di fatto, l'indagato si rende irreperibile. L'articolo 6 modifica il codice penale, intervenendo sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali di cui all'articolo 577 del codice penale, per estendere il campo di applicazione delle aggravanti. **L'articolo 7**, comma 1, inserisce nel codice penale il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, conseguentemente sopprimendo l'attuale corrispondente ipotesi di lesioni personali gravissime. La nuova fattispecie è inserita all'articolo 583-quinquies del codice penale, dopo il delitto di lesioni, e punisce con la reclusione da 8 a 14 anni la lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso. Alla condanna, a cui è equiparato il patteggiamento della pena, consegue anche la pena accessoria dell'interdizione perpetua dagli uffici attinenti alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno, per quanto riguarda il secondo comma. Tale pena accessoria è mutuata da quelle attualmente previste per le condanne per i delitti di violenza sessuale, di sfruttamento sessuale dei minori e di mutilazione degli organi genitali femminili. Le modalità sempre più atroci di consumazione della fattispecie, con effetti di gravissima sofferenza e cancellazione della precedente identità della vittima sul piano fisico e psichico, unitamente ad una allarmante diffusione di tali modalità di offesa, hanno portato alla conclusione della necessità di una fattispecie autonoma di reato, riprendendo l'egregio lavoro già svolto nel corso della scorsa legislatura. Il provvedimento interviene, inoltre, sull'articolo 576 del codice penale, per prevedere l'ergastolo quando l'omicidio sia conseguente alla commissione del delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni al viso, per quanto riguarda il secondo comma; sopprime l'attuale aggravante inserita nell'articolo 583, riconoscendo alla deformazione dell'aspetto attraverso lesioni permanenti al viso un più

grave disvalore rispetto alle altre lesioni gravissime (comma 3); interviene sull'articolo 585 del codice penale, per prevedere che il delitto di deformazioni permanenti sia aggravato quando commesso con il concorso delle aggravanti di cui all'articolo 576 del codice penale, pena aumentata da un terzo alla metà di quelle di cui all'articolo 577 del codice penale, ovvero quando commesso con armi o con sostanze corrosive ovvero da persona travisata o da più persone riunite, pena aumentata fino a un terzo; modifica l'ordinamento penitenziario, articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975, per consentire l'applicazione dei benefici penitenziari per i condannati per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno. Inoltre si prevede che, quando il reato è commesso in danno di minore, ai fini della concessione dei benefici può essere valutata la positiva partecipazione al programma di riabilitazione psicologica specifica prevista dall'articolo 13-bis dell'ordinamento penitenziario successivamente descritto. **L'articolo 8** inasprisce le pene per i delitti di violenza sessuale, articoli da 609-bis a 609-octies. In particolare, il provvedimento modifica l'articolo 609-bis del codice penale (violenza sessuale), per punire con la reclusione da 6 a 12 anni chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. Tale fattispecie attualmente è punita con la reclusione da 5 a 10 anni (comma 1). Inoltre, intervenendo sull'articolo 609-ter del codice penale, che disciplina le circostanze aggravanti del delitto di violenza sessuale, il provvedimento sostituisce la pena della reclusione da 6 a 12 anni, prevista attualmente per specifiche ipotesi aggravate, con l'aumento della pena di un terzo. Ciò in conseguenza dell'aumento della pena base per il delitto operata dall'articolo 609-bis. Prevede che la violenza sessuale commessa dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, e dal tutore sia sempre aggravata (aumento di un terzo della pena). A prescindere dall'età della vittima, attualmente è aggravata solo la violenza commessa da questi soggetti in danno di minorenni. Rimodula le aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore. Per la violenza sessuale in danno di minori fino a dieci anni la pena base (reclusione da 6 a 12 anni) è raddoppiata: diventa, dunque, possibile applicare la reclusione da 12 a 24 anni. Attualmente per tale ipotesi è prevista la reclusione da 7 a 14 anni. Per la violenza nei confronti dei minori da 10 a 14 anni la pena base è aumentata della metà: diventa, dunque, reclusione da 9 a 18 anni in luogo dell'attuale reclusione da 6 a 12 anni. Per la violenza nei confronti di minori da 14 a 18 anni la pena base è aumentata di un terzo: diviene, dunque, reclusione da 8 a 16 anni, mentre attualmente la violenza è aggravata e si applica la reclusione da 6 a 12 anni solo se commessa da ascendenti, da genitori o da tutori. L'articolo 8, inoltre, modifica il delitto di atti sessuali con minorenni (comma 3) di cui all'articolo 609-quater, prevedendo un'aggravante quando gli atti sessuali siano commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. In questo caso, la pena base, per la quale l'articolo 609-quater rinvia all'articolo 609-bis, che, a seguito della riforma, prevede la reclusione da 6 a 12 anni, è aumentata fino a un terzo. Attualmente l'ipotesi non dà luogo ad aggravanti, per cui gli atti sessuali con minori di 14 anni sono puniti con la pena base prevista per la violenza sessuale. La proposta di modifica inasprisce la pena sul piano circostanziale nei casi in cui l'atto sessuale consensuale con il minore infraquattordicenne avvenga con dazione o promessa di denaro o altra utilità; condotta, quest'ultima, che indubbiamente aggrava il giudizio di disvalore del fatto proprio per l'introduzione di elementi di mercificazione. Tale soluzione appare, altresì, coerente con le indicazioni fornite dalla Cassazione con sentenza a Sezioni Unite 19 dicembre 2013, n. 16207, depositata il 14 aprile 2014, con la quale, risolvendo un risalente contrasto interpretativo, è stata esclusa la configurabilità della fattispecie di induzione alla prostituzione minorile in presenza di atti sessuali a pagamento con minore infraquattordicenne in contesto bilaterale, dovendosi ravvisare in tale ipotesi la fattispecie di cui all'articolo 609-quater del codice penale, e ciò in quanto, come osservato dalla Suprema Corte, la condotta di induzione alla prostituzione minorile sanzionata dall'articolo 600-bis, comma 1, per essere penalmente rilevante deve essere sganciata dall'occasione nella quale l'agente è parte del rapporto sessuale e oggettivamente rivolta ad operare sulla prostituzione esercitata nei confronti di terzi. Di fondamentale

importanza, inoltre, è la scelta di prevedere la procedibilità d'ufficio per tale fattispecie, soprattutto in considerazione del fatto che tali condotte in larga misura coinvolgono minori in situazioni familiari difficili, spesso ostili in ordine alla prospettata attivazione di circuiti penali. Questa modifica, tra l'altro, riproduce un progetto di legge già approvato dalla sola Camera dei deputati nella scorsa legislatura. Per questa ragione, viene abrogata la previsione che attualmente consente di procedere d'ufficio quando gli atti sessuali coinvolgano un minore di età inferiore a 10 anni, che diviene superflua (abrogazione del quarto comma, n. 5). Questa modifica colma una lacuna del nostro ordinamento nella tutela dei minori vittime di abusi sessuali. Infatti, attualmente, quando vittima del reato di atti sessuali con minorenne sia un minore di età compresa tra 10 e 14 anni, il delitto è procedibile a querela, con tutte le difficoltà e i ritardi connessi all'esercizio del diritto di querela da parte di un minorenne. L'articolo modifica, infine, l'articolo 609-octies, relativo alla violenza sessuale di gruppo, per inasprire la pena. All'attuale reclusione da 6 a 12 anni è sostituita la reclusione da 8 a 14 anni. **L'articolo 9**, al comma 1, interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale per inserirvi l'articolo 64-bis, in base al quale, ai fini della decisione dei procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative all'affidamento di minore o relative alla responsabilità genitoriale, il giudice penale deve trasmettere senza ritardo al giudice civile copia dei seguenti provvedimenti adottati in relazione a un procedimento penale per un delitto di violenza domestica o di genere: ordinanza relativa a misure cautelari personali, avviso di conclusione delle indagini preliminari, provvedimento di archiviazione, sentenza. Gli ulteriori commi dell'articolo 9 modificano il codice di procedura penale con la finalità di ampliare la tutela delle vittime dei reati di violenza di genere. In particolare, la riforma modifica l'articolo 90-bis del codice di procedura penale relativo alle informazioni che devono essere fornite alla persona offesa dal reato; modifica l'articolo 190-bis del codice di procedura penale, che prevede particolari cautele quando debba essere assunta una prova da minore di 16 anni o da vittima in condizione di particolare vulnerabilità; modifica l'articolo 299 del codice di procedura penale, per prevedere che nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona - formulazione analoga a quella dell'articolo 90-ter - la revoca o la sostituzione di misure coercitive o interdittive a carico dell'indagato debba essere immediatamente comunicata, oltre che al difensore della persona offesa, anche alla stessa vittima del reato. Modifica inoltre l'articolo 659 del codice di procedura penale, per obbligare il pubblico ministero, chiamato a dare esecuzione ai provvedimenti del giudice di sorveglianza, a dare immediata comunicazione alla persona offesa, da uno dei delitti di violenza domestica e di genere, come definiti dagli articoli da 1 a 3 del provvedimento, e al suo difensore della scarcerazione del condannato. Il PM procederà alla comunicazione attraverso la polizia giudiziaria. **L'articolo 11** modifica l'ordinamento penitenziario intervenendo sull'articolo 13-bis che prevede la possibilità per i condannati per delitti sessuali in danno di minori di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari. **L'articolo 12** interviene sul decreto-legge n. 93 del 2013 con particolare riferimento al riparto di somme tra le regioni per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali. **L'articolo 13** interviene sulla disciplina del Fondo per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali e violenti di cui al decreto legislativo n. 204 del 2007. Infine, **l'articolo 14** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Nel corso dei lavori in Aula è stato approvato un **emendamento che introduce l'articolo 612-ter del codice penale in materia di pubblicazione e diffusione di immagini o video privati sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate.**

La norma prevede che "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro". "La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde

senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocimento. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici".

Atto Camera 506 - (Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile (in corso di esame in commissione))

La proposta di legge reca modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile e che recupera i contenuti dell'analogia iniziativa assunta nel corso della scorsa legislatura dall'allora Presidente on. Ferranti. Obiettivo dell'intervento normativo è quello di garantire un equo bilanciamento degli interessi in gioco in occasione dello scioglimento del matrimonio e dell'unione civile, evitando che tale circostanza sia causa di un indebito arricchimento o di un degrado esistenziale del coniuge economicamente debole. Si compone di due articoli attraverso i quali si modifica l'articolo 5 della legge n. 898 del 1970, con effetto anche sui procedimenti per lo scioglimento del matrimonio già in corso. In particolare, i commi 1 e 2 **dell'articolo 1** della proposta di legge intervengono sull'articolo 5 della legge sul divorzio ripartendo su due commi i contenuti dell'attuale comma 6 ed aggiungendo due ulteriori disposizioni. In base al nuovo sesto comma, con la sentenza di divorzio, il tribunale può disporre l'attribuzione di un assegno allo scopo di equilibrare, per quanto possibile, la disparità delle condizioni di vita dei coniugi determinata dallo scioglimento del matrimonio (o dalla cessazione dei suoi effetti civili). Di conseguenza, è soppresso il riferimento al possesso di mezzi adeguati (o all'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive) da parte del richiedente, come presupposto del diritto all'assegno di divorzio. Altre novità riguardano gli elementi da valutare per la determinazione del *quantum* dell'assegno periodico da parte del tribunale, che diventano oggetto di un nuovo settimo comma in base al quale: l'attuale ampio concetto di «condizioni dei coniugi» (che per la giurisprudenza comprende le condizioni sociali e di salute, l'età, le consuetudini ed il sistema di vita dipendenti dal matrimonio, il contesto sociale ed ambientale in cui si vive, in quanto idonei ad influenzare le capacità economiche e di guadagno dei coniugi) è sostituito da quello più specifico di «condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio»; il richiamo attuale alle ragioni che hanno motivato la cessazione del matrimonio è sostituito con il parametro del comportamento tenuto dai coniugi in ordine al venir meno della comunione spirituale e materiale; la valutazione della situazione economica non è più circoscritta al solo reddito ma è estesa anche al patrimonio dei coniugi; sono confermati gli elementi già considerati dall'attuale comma 6 dell'articolo 5 della legge n. 898 del 1970; la durata del matrimonio è tuttavia indicata nella proposta di legge come elemento valutativo autonomo; sono, poi, aggiunti ulteriori elementi di valutazione quali l'impegno di cura personale di figli comuni minori o disabili o non economicamente indipendenti; la ridotta capacità di reddito dovuta a ragioni oggettive; la mancanza di una adeguata formazione professionale quale conseguenza dell'adempimento di doveri coniugali. Si tratta sostanzialmente di un rafforzamento, mediante il riconoscimento con legge, di specifici elementi di valutazione già operanti in sede giurisprudenziale. Con il nuovo ottavo comma la proposta di legge introduce un'altra innovazione all'attuale disciplina prevedendo che, ove la ridotta capacità di produrre reddito da parte del coniuge richiedente sia momentanea («dovuta a ragioni contingenti o superabili»), il tribunale possa attribuire l'assegno anche solo per un determinato periodo. Con l'inserimento di un nono comma la proposta di legge afferma che l'assegno non è dovuto in caso di nuovo matrimonio, nuova unione civile o «stabile convivenza» del richiedente e precisa che il diritto all'assegno non rivive a seguito della cessazione del nuovo vincolo o del nuovo rapporto di convivenza. Il comma 3 dell'articolo 1 della proposta in esame conferma l'applicazione delle nuove disposizioni sull'assegno di divorzio anche allo scioglimento delle unioni civili, già previsto

dall'articolo 1, comma 25, della legge 20 maggio 2016, n. 76; in sede di emendamenti approvati in Commissione si è precisato che deve trattarsi di una stabile convivenza “anche non registrata”. Le modifiche a tale ultima disposizione hanno, infatti, natura di coordinamento con la illustrata novella dell'articolo 5 della legge sul divorzio.

L'articolo 2 della proposta di legge contiene la norma transitoria in base alla quale i nuovi presupposti e criteri per il riconoscimento dell'assegno di divorzio si applicano anche ai procedimenti per lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio in corso.

Nel corso della discussione in Commissione sono stati approvati alcuni emendamenti; si segnala quello che precisa che il tribunale valuta al fine della **determinazione dell'assegno i seguenti criteri**: “la durata del matrimonio; le condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio; l'età e lo stato di salute del soggetto richiedente; il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; il patrimonio e il reddito netto di entrambi; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un'adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali nel corso della vita matrimoniale; l'impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti.”

Atto Camera 14 – Legge Costituzionale: "Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura" (in corso di esame in commissione congiunte affari costituzionali e giustizia)

L'articolo 1 modifica l'articolo 87 della Costituzione, relativo ai poteri del Presidente della Repubblica, specificando, al decimo comma del predetto l'articolo 87, relativo alla presidenza del Consiglio superiore della magistratura, che il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente. La modifica si connette alla divisione, operata dalla proposta di legge, dell'attuale Consiglio superiore della magistratura in due organi: il Consiglio superiore della magistratura giudicante; il Consiglio superiore della magistratura requirente. La creazione di due distinti organi è collegata alla scelta della separazione della funzione giudicante da quella requirente, che rappresenta l'oggetto principale della proposta di legge. In tale contesto viene confermata la Presidenza, in capo al Presidente della Repubblica, dei due organi, competenti sulle assunzioni e sulla carriera dei giudici e dei pubblici ministeri. **L'articolo 2** della proposta di legge modifica la rubrica del titolo IV della parte II della Costituzione, che nel testo vigente fa riferimento a «La magistratura». Tale termine viene sostituito con «L'Ordine giudiziario». Sono altresì modificate le rubriche delle due sezioni che compongono il predetto titolo IV del testo costituzionale: la sezione I assume la denominazione «Ordinamento dei magistrati», in luogo di «Ordinamento giurisdizionale»; la sezione II assume la denominazione «Norme per la giurisdizione», anziché «Norme sulla giurisdizione». **L'articolo 3**, al comma 1, modifica l'articolo 104, primo comma, della Costituzione, secondo cui la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni potere, specificando che l'ordine giudiziario è costituito da magistratura giudicante e magistratura requirente, ed è autonomo ed indipendente da ogni potere. I pubblici ministeri continueranno, quindi, ad essere magistrati e a godere delle garanzie di autonomia e indipendenza proprie dei magistrati, ma apparterranno a un ordine giudiziario distinto da quello dei giudici. Una prima conseguenza di tale distinzione è la separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri. Da tale separazione discende la necessità di superare l'attuale sistema che prevede un concorso unico per l'accesso alla magistratura, con possibilità di svolgere sia funzioni giudicanti sia requirenti e di passare da una funzione all'altra, sebbene nei limiti previsti dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Attualmente, il passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti – e viceversa – è disciplinato dal decreto legislativo n.

160 del 2006, come da ultimo modificato dalla legge n. 111 del 2007. L'articolo 3, ai commi da 2 a 6, in linea con il principio della distinzione tra giudici e pubblici ministeri che ispira la riforma prospettata dalla proposta di legge, prevede inoltre, modificando i commi secondo, terzo, quarto, sesto e settimo del vigente articolo 104 della Costituzione, un Consiglio superiore della magistratura giudicante, distinto dal Consiglio superiore della magistratura requirente previsto dall'articolo 5 della proposta, che introduce il nuovo articolo 105-*bis* della Costituzione. In particolare, i due Consigli risultano composti dalle rispettive categorie, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica, e un vicepresidente eletto tra i membri cosiddetti laici, ovvero, indicati dal Parlamento, inoltre, vi fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente (per i giudicanti) e il procuratore generale (per gli inquirenti) della Corte di cassazione. Come già nel sistema vigente, le nuove norme costituzionali non provvedono alla determinazione del numero dei componenti dei Consigli superiori, che è dunque rimesso alla legge ordinaria. Il Consiglio superiore della magistratura giudicante, previsto dalla proposta di legge, si distingue dall'attuale CSM in quanto: non ne fa parte di diritto il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ma solo il primo Presidente della Corte; il rapporto tra il numero dei membri «togati» (eletti dai giudici) ed il numero membri «laici» (eletti dal Parlamento) è di parità, in luogo dell'attuale 2/3 di membri togati ed 1/3 di membri laici; i membri «togati» sono scelti tra i giudici ordinari con le modalità stabilite dalla legge. Sono invece confermate rispetto al vigente testo dell'articolo 104: la Presidenza in capo al Presidente della Repubblica; l'elezione dei membri «laici» da parte del Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo 15 anni di esercizio; la durata in carica di 4 anni per i membri elettivi; la non immediata rieleggibilità; l'elezione di un vice presidente da parte del Consiglio fra i membri «laici»; l'incompatibilità con l'iscrizione ad albi professionali e con le cariche di parlamentare e consigliere regionale. **L'articolo 4** sostituisce l'articolo 105 della Costituzione, relativo alle attribuzioni del CSM. Il nuovo testo dell'articolo 105 attribuisce al Consiglio superiore della magistratura giudicante, con riferimento ai giudici, tutte le funzioni attualmente previste dal medesimo articolo 105. Si tratta di funzioni relative alla carriera dei magistrati e, in particolare, assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e promozioni, nonché i provvedimenti disciplinari. La nuova norma specifica che ulteriori competenze del Consiglio superiore della magistratura giudicante possono essere attribuite solo con legge costituzionale. **L'articolo 5**, in analogia con quanto previsto dai commi da 2 a 6 dell'articolo 3, detta la disciplina del Consiglio superiore della magistratura requirente, introducendo il nuovo articolo 105-*bis* della Costituzione. Le uniche differenze rispetto alla disciplina del Consiglio superiore della magistratura giudicante sono: la presenza di diritto del procuratore generale presso la Corte di cassazione, anziché del primo Presidente della Corte; la scelta dei membri «togati» con le modalità stabilite dalla legge, tra i pubblici ministeri; anche in questo caso, così come per l'organo di autogoverno della magistratura giudicante, non vi è più l'elezione, bensì una scelta dei componenti in base a criteri individuati da legge ordinaria. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 4 in relazione alle funzioni del Consiglio della magistratura giudicante, **l'articolo 6**, che introduce il nuovo articolo 105-*ter* della Costituzione, attribuisce le medesime funzioni al Consiglio superiore della magistratura requirente. Anche in tal caso si specifica che ulteriori competenze possono essere attribuite solo con legge costituzionale. **L'articolo 7**, al comma 1, modifica l'articolo 106, primo comma, della Costituzione, specificando che le nomine dei magistrati giudicanti e requirenti hanno luogo per concorsi separati. Il comma 2 sostituisce il terzo comma dell'articolo 106 della Costituzione, che attualmente prevede la facoltà del Consiglio superiore della magistratura di chiamare all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. Il nuovo comma terzo dell'articolo 106 della Costituzione sottrae tale facoltà al CSM e demanda alla legge la possibilità di prevedere la nomina di avvocati e di professori ordinari di materie giuridiche, non più solo per la Cassazione ma a tutti i livelli della magistratura giudicante. **L'articolo 8** modifica l'articolo 107, primo comma, della Costituzione, che sancisce il principio di inamovibilità dei magistrati, giudicanti e inquirenti. Rileva, in

proposito, come l'inalterabilità consista nella necessità che i provvedimenti di dispensa o sospensione dal servizio, ovvero di destinazione ad altre sedi o funzioni, siano assunti dal CSM a conclusione di procedimenti garantiti (per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario) ovvero consensuali (con il consenso del magistrato interessato). La modifica disposta dal comma 1 dell'articolo 8 appare volta a coordinare il primo comma dell'articolo 107 con la divisione del CSM nei due organi previsti dalla proposta di legge in esame (ai sensi dell'articolo 104 della Costituzione, come riformulato, e del nuovo articolo 105-bis della Costituzione). In particolare, laddove il secondo periodo del predetto primo comma dell'articolo 107 prevede che i magistrati non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso, il comma 1 dell'articolo 8 sostituisce il riferimento al CSM con il riferimento ai Consigli superiori della magistratura giudicante e requirente. Il comma 2 dell'articolo 8 abroga invece il terzo comma dell'articolo 107 della Costituzione, secondo il quale i magistrati si distinguono tra di loro soltanto per diversità di funzioni. L'abrogazione appare consequenziale rispetto alla separazione formale dell'ordine giudiziario nelle due categorie della magistratura giudicante e della magistratura requirente. **L'articolo 9** modifica l'articolo 110 della Costituzione, relativo alle competenze del Ministro della giustizia. **L'articolo 10** modifica l'articolo 112 della Costituzione, che sancisce il principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale. La modifica introdotta dall'articolo 10 consiste nell'attribuire alla legge la determinazione dei casi e dei modi per l'esercizio obbligatorio dell'azione penale.

Atto Camera n. 2 d'iniziativa popolare e C. 1586 Cecconi, in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e di liceità dell'eutanasia (in corso di esame in Commissione)

La proposta di legge A.C. 2 d'iniziativa popolare) è composta da 4 articoli. **L'articolo 1** attribuisce ad ogni cittadino la facoltà di rifiutare l'inizio o la prosecuzione di trattamenti sanitari, nonché ogni tipo di trattamento vitale o terapia nutrizionale. Il personale medico e sanitario è tenuto a rispettare la volontà del paziente purché: provenga da un soggetto maggiorenne e che non si trovi, anche temporaneamente, in uno stato di incapacità di intendere e di volere; sia manifestata dall'interessato in modo inequivocabile, o, in caso di incapacità sopravvenuta, anche temporanea dello stesso, da persona nominata in precedenza, fiduciario per la manifestazione della volontà di cura, con atto scritto con sottoscrizione autenticata. **L'articolo 2** dispone che il personale medico e sanitario che non rispetti la volontà manifestata nei modi di cui all'articolo 1, è tenuto al risarcimento del danno morale e materiale conseguente, in aggiunta ad ogni altra conseguenza civile o penale ravvisabile nei fatti. **L'articolo 3** stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 575 (Omicidio), 579 (Omicidio del consenziente), 580 (Istigazione aiuto al suicidio) e 593 (Omissione di soccorso) del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario che hanno praticato trattamenti eutanasi, provocando la morte del paziente, purché ricorrano alcune condizioni, il cui rispetto deve essere attestato per iscritto dal medico e confermato dal responsabile della struttura sanitaria ove sarà praticato l'intervento: - la richiesta, attuale ed accertata in modo inequivocabile, provenga dal paziente maggiorenne; - che non si trovi, sia pure temporaneamente, in uno stato di incapacità di intendere e di volere; - la richiesta sia motivata dal fatto che il paziente è affetto da una malattia portatrice di gravi sofferenze, inguaribile o con prognosi infausta inferiore a diciotto mesi; siano stati informati della richiesta anche i parenti entro il secondo grado ed il coniuge, messi nella possibilità di colloquiare con il paziente; il paziente sia stato congruamente ed adeguatamente informato delle sue condizioni e di tutte le possibili alternative terapeutiche e dei possibili sviluppi clinici e ne abbia discusso con il medico; il trattamento eutanasi rispetti la dignità del paziente e non provochi allo stesso sofferenze fisiche. **L'articolo 4** attribuisce ad ogni soggetto la facoltà di redigere un atto scritto, con firma autenticata dall'ufficiale di anagrafe del comune di residenza, con il quale chiede l'applicazione dell'eutanasia nell'ipotesi in cui sia

affetto da una malattia che comporta gravi sofferenze, inguaribile o con prognosi infausta inferiore a diciotto mesi, sia incapace di intendere e di volere ovvero di manifestare la propria volontà e con il quale nomina contemporaneamente un fiduciario ricorrendone le condizioni. Viene poi disposto che la richiesta di applicazione dell'eutanasia sia chiara e inequivoca, non sia sottoposta a condizioni e sia accompagnata da una dichiarazione con la quale il richiedente attesta di essersi documentato in ordine ai profili sanitari, etici ed umani. Anche la conferma della richiesta da parte del fiduciario deve essere chiara, inequivoca ed espressa per iscritto. In presenza delle indicate condizioni e del rispetto della dignità del paziente, al medico ed al personale sanitario che hanno attuato pratiche di eutanasia provocando la morte del paziente non si applicano le disposizioni degli articoli 575 (Omicidio), 579 (Omicidio del consenziente), 580 (Istigazione e aiuto al suicidio) e 593 (Omissione di soccorso) del codice penale.

Atto Senato - Disegno di legge Costituzionale n. 1199 - Modifica all'articolo 111 della Costituzione recante l'introduzione di principi inerenti la funzione e il ruolo dell'avvocato (d'iniziativa dei senatori PATUANELLI e ROMEO); da assegnare.

Il disegno di legge costituzionale, concernente l'inserimento nell'articolo 111 della Costituzione di principi in materia di funzione e ruolo dell'avvocato, consta di un unico articolo con il quale si inseriscono due commi dopo il secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione.

I due commi che il presente disegno di legge prevede di inserire sono i seguenti:

«Nel processo le parti sono assistite da uno o più avvocati. L'avvocato ha la funzione di garantire l'effettività della tutela dei diritti e il diritto inviolabile alla difesa. In casi tassativamente previsti dalla legge è possibile prescindere dal patrocinio dell'avvocato, a condizione che non sia pregiudicata l'effettività della tutela giurisdizionale.

L'avvocato esercita la propria attività professionale in posizione di libertà, autonomia e indipendenza».

Per quanto riguarda la scelta relativa alla sedes materiae, si è esclusa la possibilità di intervenire sugli articoli della parte prima della Costituzione, ed in particolare sull'articolo 24, in considerazione della compiutezza ed esaustività di tale articolo e del rischio di alterazione della sua portata a seguito di modifiche dirette, nella sostanza, ad esplicitarne contenuti già univoci, seppure non espressi.

D'altro canto, le previsioni delle quali si propone l'inserimento in Costituzione hanno a che vedere con il ruolo e la funzione dell'avvocato anzitutto nel sistema della giurisdizione e segnatamente del processo, sicché appare adeguata la sua collocazione nella sezione II (Norme sulla giurisdizione) del titolo IV della parte seconda della Costituzione, dopo i primi due commi dell'articolo 111, nei quali rispettivamente viene sancito il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello in base al quale ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale, nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo medesimo.

Le nuove disposizioni intervengono così sul testo costituzionale introdotto dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, (Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione), in continuità tematica con i commi precedenti.

La previsione secondo la quale « Nel processo le parti sono assistite da uno o più avvocati. L'avvocato ha la funzione di garantire l'effettività della tutela dei diritti e il diritto inviolabile alla difesa », infatti, esplicita la funzione costituzionalmente attribuita all'avvocato nel suo ruolo di garanzia dei diritti, in generale, nell'assicurare l'effettività della tutela dei diritti, e nella dimensione strettamente processuale, nel garantire specificamente il diritto inviolabile alla difesa.

Tali previsioni attestano peraltro la centralità del ruolo dell'avvocato, che esercita la propria attività professionale in posizione di libertà, autonomia e indipendenza, quale condizione per il corretto funzionamento della giurisdizione e del processo, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge, nei quali è possibile prescindere dal patrocinio dell'avvocato, a condizione che non sia pregiudicata l'effettività della tutela giurisdizionale.

La disposizione secondo la quale «L'avvocato esercita la propria attività professionale in posizione di libertà, di autonomia e di indipendenza» è anch'essa da coordinare con la funzione pubblicistica dell'avvocato, il quale solo ove siano assicurate tali prerogative può contribuire al corretto esercizio dell'attività giurisdizionale.

Il disegno di legge costituzionale che si illustra introduce in Costituzione, rendendoli espressi, alcuni principi già impliciti nella disciplina costituzionale e già enunciati al livello legislativo dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

L'articolo 1 (Disciplina dell'ordinamento forense), mentre al comma 1 stabilisce che « La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina la professione di avvocato », al comma 2 prevede, tra l'altro, che « L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta:

a) regola l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide;

b) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti».

L'articolo 2 (Disciplina della professione di avvocato), al comma 1, stabilisce dal canto suo che «L'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 5 e 6» e, al comma 2, che «L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti».

Nella giurisprudenza costituzionale, già la sentenza n. 137 del 1975 aveva chiarito che «la qualità di professionista legale è il riflesso soggettivo di una disciplina a cui sottostanno interessi pubblici o collettivi ed in cui concorrono mezzi e modi di tutela, appropriati e coerenti».

Con riferimento alla disciplina dell'ordinamento disciplinare degli avvocati, assunta a tertium comparationis nella sentenza n. 505 del 1995, la Corte costituzionale, a proposito di tale ordinamento, rileva che « poiché il giudice a quo fa specifico riferimento alla disciplina relativa agli avvocati e procuratori legali, basterebbe, per ritenere non conferente il tertium comparationis richiamato, considerare tra l'altro che a questi professionisti è affidato dalla legge il compito dell'assistenza tecnica necessaria all'espletamento della funzione giurisdizionale, sul regolare esercizio della quale possono incidere, in certa misura, alcuni provvedimenti disciplinari, quali la sospensione o la radiazione ».

La rilevanza generale e pubblicistica della funzione affidata all'avvocato è da tempo assodata anche al livello sovranazionale.

Nella Risoluzione del Parlamento europeo sulle professioni legali e l'interesse generale nel funzionamento dei sistemi giuridici (atto P6_TA(2006)0108), tra l'altro, si premette come la giurisprudenza della Corte di giustizia abbia riconosciuto « l'indipendenza, l'assenza di conflitti di interesse e il segreto/confidenzialità professionale quali valori fondamentali nella professione legale che rappresentano considerazioni di pubblico interesse »; si riconosce « la funzione cruciale esercitata dalle professioni legali in una società

democratica, al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali, lo stato di diritto e la sicurezza nell'applicazione della legge, sia quando gli avvocati rappresentano e difendono i clienti in tribunale che quando danno parere legale ai loro clienti »; si afferma che « qualsiasi riforma delle professioni legali ha conseguenze importanti che vanno al di là delle norme della concorrenza incidendo nel campo della libertà, della sicurezza e della giustizia e in modo più ampio, sulla protezione dello stato di diritto nell'Unione europea ».

Sebbene la Costituzione – in termini ora espliciti (articoli 104, quarto comma, 106, terzo comma, 135, secondo e sesto comma), ora impliciti (articoli 24, 111) – faccia già evidente riferimento all'avvocato e al suo ruolo in diverse disposizioni, la scelta di rendere il dettato costituzionale più esplicito e completo in relazione ai diversi profili di rilievo costituzionale propri del ruolo e della funzione dell'avvocato, per il tramite di innesti normativi peraltro contenuti e attentamente calibrati, assicura un espresso riconoscimento del ruolo dell'avvocatura, coniugando rilevanza pubblicistica e necessario rispetto della posizione di libertà, autonomia e indipendenza nell'esercizio della professione legale.

l'Ufficio di monitoraggio legislativo